

## DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

### INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Comunicazioni</b> .....	3	(Sezione 3 – Articolo 4) .....	20
Missioni vevoli nella seduta del 9 novembre 2004 .....	3	(Sezione 4 – Articolo 5 e relative proposte emendative) .....	20
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente) .....	3, 4	(Sezione 5 – Articolo 6 e relative proposte emendative) .....	22
Corte dei conti (Trasmissione di un documento) .....	4	(Sezione 6 – Articolo 7 e relative proposte emendative) .....	25
Documenti ministeriali (Trasmissioni) .....	4, 5	(Sezione 7 – Articolo 8) .....	27
Atti preparatori di atti normativi comunitari (Annunzio) .....	6	(Sezione 8 – Articolo 9) .....	28
Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo .....	11	(Sezione 9 – Articolo 10 e relativa proposta emendativa) .....	28
Atti di controllo e di indirizzo .....	12	(Sezione 10 – Articolo 11) .....	29
Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio) .	12	(Sezione 11 – Articolo 12 e relative proposte emendative) .....	30
<b>Disegno di legge n. 5311</b> .....	13	(Sezione 12 – Articolo 13 e relativa proposta emendativa) .....	32
(Sezione 1 – Articolo 2 e relative proposte emendative) .....	13	(Sezione 13 – Articolo 14) .....	33
(Sezione 2 – Articolo 3 e relativa proposta emendativa) .....	19	(Sezione 14 – Articolo 15) .....	33

**N. B.** Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
(Sezione 15 – Articolo 16) .....	34	<b>Disegno di legge di conversione S. 3107</b>	
(Sezione 16 – Articolo 17) .....	35	<b>(Approvato dal Senato) n. 5369</b> .....	50
(Sezione 17 – Articolo 18, annesse tabelle A e B ed allegati 1 e 2) .....	35	(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	50
(Sezione 18 – Articolo 19) .....	42	(Sezione 2 – Parere della V Commissione) .	61
<b>Disegno di legge n. 5310-bis</b> .....	43	(Sezione 3 – Articolo unico; Articoli del decreto-legge) .....	61
(Sezione 1 – Proposte emendative dichiarate inammissibili) .....	43	(Sezione 4 – Modificazioni apportate dal Senato) .....	63
(Sezione 2 – Parere della I Commissione) .	45	(Sezione 5 – Proposte emendative riferite agli articoli del decreto-legge) .....	67
(Sezione 3 – Articolo 1 e relative proposte emendative) .....	45		

## COMUNICAZIONI

**Missioni vevoli nella seduta  
del 9 novembre 2004.**

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Bertucci, Enzo Bianco, Bindi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Bulgarelli, Burani Procaccini, Buttiglione, Cannella, Cè, Cialente Cicu, Cima, Collè, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Brasi, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Frattini, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, La Malfa, Maninetti, Manzini, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martuscello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mondello, Moroni, Motta, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ranieli, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

*(Alla ripresa pomeridiana della seduta).*

Airaghi, Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Baccini, Berlusconi, Berselli, Bindi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Buemi, Bulgarelli, Burani Procaccini, Buttiglione, Cannella, Carboni, Cè, Cialente, Cicu, Cima, Cola, Collè, Colucci, Contento, Cordoni, Cusumano, De Brasi, Deiana, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Fragalà, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano,

Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Grotto, Intini, La Malfa, Malgieri, Maninetti, Manzini, Raffaella Mariani, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Mondello, Mormino, Moroni, Motta, Mussi, Pecoraro Scanio, Pecorella, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ranieli, Ranieri, Rivolta, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Schmidt, Selva, Sgobio, Soro, Sospiri, Spini, Stucchi, Tabacci, Tanzilli, Taormina, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tuccillo, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera.

**Annunzio di proposte di legge.**

In data 8 novembre 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

FILIPPO DRAGO ed altri: « Disciplina del lavoro agricolo nelle attività di raccolta e per le operazioni di vendemmia » (5404);

PERROTTA: « Disposizioni per la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia » (5405);

VIGNI: « Introduzione dell'articolo 3-bis della legge 9 marzo 1976, n. 75, in materia di non assoggettabilità all'imposta sul reddito delle società delle contrade storiche e delle associazioni di contrade » (5406).

Saranno stampate e distribuite.

### **Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

#### *VII Commissione (Cultura):*

COLUCCINI ed altri: « Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dei borghi più belli d'Italia » (5178) *Parere delle Commissioni I, V, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *VIII Commissione (Ambiente):*

VENDOLA ed altri: « Disposizioni in materia di dismissioni di immobili delle grandi proprietà immobiliari private » (5295) *Parere delle Commissioni I, II, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

#### *XII Commissione (Affari sociali):*

ZELLER ed altri: « Istituzione dell'assegno di mantenimento a tutela del minore (5035) *Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

### **Trasmissione dalla Corte dei conti.**

Il presidente della Corte dei conti, con lettera in data 8 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione, adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 21 ottobre 2004, concernente il programma di controllo sulla gestione per l'anno 2005.

Questa documentazione sarà trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

### **Trasmissioni dal ministro degli affari esteri.**

Il ministro degli affari esteri, con lettere del 29 ottobre 2004, ha trasmesso due

note relative all'attuazione data alle risoluzioni in Assemblea ZANI ed altri n. 6\00092, accolte in parte dal Governo e approvata in parte nella seduta dell'Assemblea del 21 aprile 2004 e ZANI ed altri n. 6\00093, accolta dal Governo e approvata nella medesima seduta, concernenti tematiche di coesione politica ed economica dell'Unione europea e sulle fasi conclusive della Conferenza intergovernativa ed alla risoluzione conclusiva in Commissione CIMA ed altri n. 8\00065, accolta dal Governo e approvata dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari) il 4 dicembre 2003, concernente la questione del Sahara occidentale.

Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), competente per materia.

Il Ministero degli affari esteri ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la comunicazione relativa al decreto ministeriale in data 16 settembre 2004 concernente la ripartizione del fondo per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari, che è trasmessa alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla III Commissione permanente (Affari esteri).

### **Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.**

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi del comma 2 dell'articolo 9-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 2, comma 12, della legge 25 giugno 1999, n. 208, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, di utilizzo del Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente, che sono trasmesse alla V

Commissione permanente (Bilancio) nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto n. 11690 — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

decreto n. 61912 — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*.

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione dei fondi per gli investimenti di cui all'articolo 46 della legge n. 448 del 2001, che sono trasmessi alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

decreto n. 117253 — *alla II Commissione permanente (Giustizia)*;

decreto n. 45477 — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

#### **Trasmissione da Ministeri.**

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 18, comma 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni permanenti:

un decreto in data 10 agosto, due decreti in data 23 agosto, un decreto in data 19 settembre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

tre decreti in data 3 settembre, un decreto in data 13 settembre, due decreti in data 11 e 15 ottobre 2004 del ministro degli affari esteri — *alla III Commissione permanente (Affari esteri)*;

due decreti in data 6 settembre, tre decreti in data 21 settembre, tre decreti in data 22 settembre, tre decreti in data 27 settembre ed uno in data 28 settembre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 8 aprile e due decreti in data 2 luglio 2004 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

un decreto in data 15 giugno ed un decreto in data 13 luglio 2004 del ministro per i beni e le attività culturali — *alla VII Commissione permanente (Cultura)*;

due decreti in data 23 giugno, uno in data 20 luglio e due in data 6 agosto 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti — *alla IX Commissione permanente (Trasporti)*;

un decreto in data 30 luglio e un decreto in data 13 settembre 2004 del ministro della salute — *alla XII Commissione permanente (Affari sociali)*;

un decreto in data 21 luglio, un decreto in data 23 settembre ed uno in data 4 ottobre 2004 del ministro delle politiche agricole e forestali — *alla XIII Commissione permanente (Agricoltura)*.

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali concernenti variazioni compensative nell'ambito di unità previsionali di base dello stato di previsione dei medesimi Ministeri, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alle sottoindicate Commissioni:

un decreto in data 2 luglio e due decreti in data 6 ottobre 2004 del ministro dell'economia e finanze;

due decreti in data 19 e 28 luglio, due decreti in data 4 agosto, due decreti in data 9 e 23 agosto ed un decreto in data

16 settembre 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione permanente (Affari costituzionali)*;

due decreti in data 6 e 27 settembre del ministro della difesa — *alla IV Commissione permanente (Difesa)*;

un decreto in data 19 marzo 2004 del ministro dell'economia e delle finanze — *alla VI Commissione permanente (Finanze)*;

quattro decreti in data 26 luglio, tre decreti in data 1° settembre e un decreto in data 21 settembre 2004 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti e tre decreti in data 15 settembre 2004 del ministro dell'ambiente — *alla VIII Commissione permanente (Ambiente)*;

I Ministeri competenti hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le comunicazioni relative ai seguenti decreti ministeriali, concernenti l'utilizzo del fondo per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi, che sono trasmesse alla V Commissione permanente (Bilancio), nonché alla sottoindicata Commissione permanente:

un decreto del 28 luglio e uno del 10 agosto 2004 del ministro dell'interno — *alla I Commissione (Affari costituzionali)*;

un decreto del 3 settembre 2004 del ministro della difesa — *alla IV Commissione (Difesa)*.

#### **Annunzio di atti preparatori di atti normativi comunitari.**

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 4 settembre 2004 è stato pubblicato l'elenco delle seguenti proposte legislative e di altri documenti preparatori di atti normativi dell'UE o relativi alla loro attuazione, adottati dalla Commissione dal 1° al 31 maggio 2004. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame,

alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 375 12 maggio 2004. Proposta di decisione del consiglio sulla posizione della Comunità relativa ad una decisione del Consiglio di stabilizzazione e associazione CE — ex Repubblica iugoslava di Macedonia concernente il regolamento interno del Consiglio — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 377 18 maggio 2004. Proposta di decisione del consiglio che modifica la decisione 2003/893/CE relativa agli scambi di alcuni prodotti siderurgici tra la Comunità europea e l'Ucraina — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 381 19 maggio 2004. Proposta di decisione del consiglio che individua l'orientamento generale di ripartizione dei finanziamenti di cui al regolamento (CE) n. 1267 del 1999 che istituisce uno strumento per le politiche strutturali di preadesione — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 386 25 maggio 2004. Proposta di decisione del consiglio relativa alla richiesta di adesione del Burkina Faso al protocollo sullo zucchero ACP — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 387 19 maggio 2004. Proposta di regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1600 del 1999 del Consiglio che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro pari o superiore a 1 mm originario dell'India — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 388 19 maggio 2004. Proposta di regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1599 del 1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro

pari o superiore a 1 mm originario dell'India — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 389 19 maggio 2004. Proposta di Regolamento del consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1601 del 1999 del Consiglio che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di filo di acciaio inossidabile di diametro inferiore a 1 mm originario dell'India — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 400 28 maggio 2004. Proposta di decisione del consiglio che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all'articolo 11 della Sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 338 12 maggio 2004. Comunicazione della Commissione: Verso una strategia europea a favore delle nanotecnologie — *alla X Commissione (Attività produttive)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 25 settembre 2004 sono stati pubblicati gli elenchi delle seguenti proposte legislative e di altri documenti preparatori di atti normativi dell'Unione europea o relativi alla loro attuazione, adottati dalla Commissione dal 1° al 30 giugno 2004. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

COM(2004) 403 1° giugno 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che estende le misure *antidumping* definitive istituite dal regolamento (CE) n. 119/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2100/2000, sulle importazioni di alcuni tipi di meccanismi per

la legatura di fogli originati della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Repubblica socialista del Vietnam — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 411 2 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa all'osservanza delle condizioni di cui all'articolo 3 del protocollo aggiuntivo all'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e gli Stati membri, da una parte e la Bulgaria, dall'altra, per quanto riguarda la proroga del periodo di cui all'articolo 9, paragrafo 4, del protocollo 2 dell'accordo europeo — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 419 10 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo alle modifiche della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 421 7 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla rappresentanza del popolo cipriota al Parlamento europeo in caso di soluzione della questione di Cipro — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 422 10 giugno 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che autorizza trasferimenti tra i limiti quantitativi per i prodotti tessili e dell'abbigliamento originari della Repubblica socialista del Vietnam — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2004) 424 11 giugno 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce i coefficienti correttivi applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2004 alle retribuzioni dei funzionari delle Comunità europee con sede di servizio nei paesi terzi — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 428 I parte 17 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euro-mediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 428 II parte 17 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica araba di Egitto, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 435 18 giugno 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura)*;

COM(2004) 439 24 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dalla varietà di mais geneticamente modificata NK 603 in quanto nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a termini del

regolamento (CE) n. 258 del 2004 Parlamento europeo e del Consiglio — *alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

COM(2004) 440 22 giugno 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2320/97 del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 235/2004 del Consiglio che istituisce dazi *antidumping* definiti sulle importazioni di alcuni tipi di tubi senza saldatura, di ferro o di acciai non legati, originari, tra l'altro, della Russia e della Romania — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 441 23 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 998 del 2003 per tener conto dell'adesione di Malta — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 442 16 giugno 2004 Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 131 del 2004 relativo a talune misure restrittive nei confronti del Sudan — *alla III Commissione (Affari esteri)*;

COM(2004) 446 18 giugno 2004. Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernente la compatibilità elettromagnetica — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2004) 455 25 giugno 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla data di applicazione della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi — *alla VI Commissione (Finanze)*;

COM(2004) 353 16 giugno 2004. Comunicazione della Commissione: La scienza e la tecnologia, chiavi del futuro dell'Europa — *Orientamenti per la politica di sostegno alla ricerca dell'Unione — alla VII Commissione (Cultura)*;

COM(2004) 401 2 giugno 2004. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: Spazio di libertà, sicurezza e giustizia: bilancio del programma di Tampere e nuovi orientamenti — *alla II Commissione (Giustizia)*;

COM(2004) 417 9 giugno 2004. Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo: L'UE e l'Iraq — Quadro per l'impegno — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 432 16 giugno 2004. Comunicazione della Commissione: attuazione dell'azione quadro « Aggiornare e semplificare l'acquis comunitario » — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*.

Nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 29 settembre 2004 sono stati pubblicati gli elenchi delle seguenti proposte legislative e di altri documenti preparatori di atti normativi dell'Unione europea o relativi alla loro attuazione, adottati dalla Commissione dal 1° al 31 luglio 2004. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 437 7 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio recante modifiche al regolamento (CE) n. 539/2001 in relazione al meccanismo di reciprocità — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 459 7 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione n. 602/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di determinati prodotti di acciaio dalla Federazione russa — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 460 7 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla

conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Federazione russa che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Federazione russa sul commercio di taluni prodotti di acciaio — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 463 8 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 3030/93 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'unione europea)*;

COM(2004) 465 7 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce uno strumento di sostegno finanziario per promuovere lo sviluppo economico della comunità turco-cipriota — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 466 7 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alle condizioni speciali applicabili agli scambi con le zone della Repubblica di Cipro nelle quali il governo della Repubblica di Cipro non esercita il controllo effettivo — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 468 8 luglio 2004. Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE relativamente all'imposta sul valore aggiunto nel settore postale — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e IX (Trasporti)*;

COM(2004) 482 13 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla gestione del sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 483 13 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa

alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica moldova che instaura un sistema di duplice controllo senza limiti quantitativi per le esportazioni di taluni prodotti di acciaio dalla Repubblica moldova nella Comunità europea — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 484 7 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio che modifica il regime di importazione comunitario per quanto riguarda il riso — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2004) 485 I parte 7 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l'India nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT 1994) per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XIII (Agricoltura)*;

COM(2004) 485 II parte 7 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Pakistan nell'ambito dell'articolo XXVIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 per la modifica, per quanto riguarda il riso, delle concessioni previste nell'elenco CXL allegato al GATT 1994 — *alle Commissioni riunite VI (Finanze) e XII (Agricoltura)*;

COM(2004) 502 15 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 relativo a talune specifiche restituzioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 513 22 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica la decisione n. 1469/2002/CECA della Commissione relativa alla gestione di alcune restrizioni all'importazione di de-

terminati prodotti di acciaio dal Kazakistan — *alle Commissioni riunite (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 514 22 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Kazakistan che modifica l'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il governo della Repubblica di Kazakistan sul commercio di taluni prodotti di acciaio — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 518 23 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di poli(etilentereftalato) originario dell'Australia e della Repubblica popolare cinese, chiude il procedimento antidumping nei confronti delle importazioni di poli(etilentereftalato) originario del Pakistan e libera gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'unione europea)*;

COM(2004) 522 27 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea, da una parte e il Regno di Norvegia, dall'altra, riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea ed il Regno di Norvegia — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 525 27 luglio 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 964/2003 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio originari, tra l'altro, della Thailandia — *alla X Commissione (Attività produttive)*;

COM(2004) 535 30 luglio 2004. Proposta di decisione del Consiglio che autorizza l'Austria ad applicare una misura di deroga all'articolo 21 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 461 7 luglio 2004. Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale europeo: paesi in via di sviluppo, commercio internazionale e sviluppo sostenibile: il ruolo del Sistema delle preferenze generalizzate (SPG) della Comunità per il decennio 2006/2015 — *alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea)*.

Nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 1° ottobre 2004 sono stati pubblicati gli elenchi delle seguenti proposte legislative e di altri documenti preparatori di atti normativi dell'Unione europea o relativi alla loro attuazione, adottati dalla Commissione dal 1° al 31 agosto 2004. Tali documenti sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione:

COM(2004) 545 9 agosto 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 2287 del 2003 per quanto concerne le possibilità di pesca nelle acque della Groenlandia — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2004) 559 I parte 16 agosto 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo fra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera, dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari — *alla II Commissione (Giustizia)*;

COM(2004) 559 II parte 16 agosto 2004. Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo fra la

Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Confederazione svizzera dall'altro, per lottare contro la frode e ogni altra attività illecita che leda i loro interessi finanziari — *alla II Commissione (Giustizia)*;

COM(2004) 563 18 agosto 2004. Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 87/328/CEE per quanto concerne la conservazione di sperma bovino destinato agli scambi intracomunitari — *alla XIII Commissione (Agricoltura)*;

COM(2004) 571 26 agosto 2004. Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni sistemi di elettrodi di grafite originarie dell'India — *alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*;

COM(2004) 548 9 agosto 2004 Raccomandazione di decisione del Consiglio sull'avvio di negoziati relativi ad un accordo sulle relazioni monetarie con il Principato d'Andorra — *alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

#### **Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.**

Il ministro della difesa, con lettera in data 4 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2004 (426).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 29 novembre 2004.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre

2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829 del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830 del 2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (427).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla II Commissione permanente (Giustizia), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere il prescritto parere entro l'8 gennaio 2005.

Il ministro dei rapporti con il Parlamento, con lettera in data 9 novembre 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3

marzo 1993 che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità delle benzine e del combustibile diesel (428).

Tale richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla VIII Commissione permanente (Ambiente), nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del regolamento, alla XIV Commissione permanente (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere il prescritto parere entro il 19 dicembre 2004. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del regolamento, alla V Commissione permanente (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 30 novembre 2004.

#### **Atti di controllo e di indirizzo.**

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

#### **Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.**

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: BILANCIO DI PREVISIONE DELLO  
STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2005 E BILANCIO  
PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2005-2007 (5311)**

**(A.C. 5311 – Sezione 1)**

**ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

**ART. 2.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2). Per l'anno 2005 è confermata la competenza gestionale degli Uffici a cui afferiscono gli stanziamenti concernenti la gestione transitoria delle spese già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri; le competenze relative all'attività di controllo della predetta gestione sono esercitate dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto

di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito in 70.000 milioni di euro.

4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE S.p.A. – Servizi Assicurativi del Commercio Estero, sono fissati per l'anno finanziario 2005, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 7.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.

5. La SACE S.p.A. è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2005, a rilasciare garanzie entro una quota massima del 10 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad altre unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito della unità previsionale di base « Interessi sui titoli del debito pubblico » (oneri del debito pubblico) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » del medesimo stato di previsione in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.

7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 9-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, inseriti nelle unità previsionali di base « Fondo di riserva per le spese obbligatorie

e d'ordine» e «Altri fondi di riserva» (oneri comuni) e «Fondo per la riassetto dei residui passivi perenti di spesa in conto capitale» (investimenti), di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti, rispettivamente, in 2.000 milioni di euro, 1.600 milioni di euro, 500 milioni di euro, 1.500 milioni di euro e 10.000 milioni di euro.

8. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

9. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare in applicazione del disposto dell'articolo 12, commi primo e secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono iscritte, nell'ambito delle unità previsionali di base di pertinenza dei centri di responsabilità delle amministrazioni interessate le spese descritte, rispettivamente, negli elenchi nn. 2 e 3, annessi allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

10. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono indicate nell'elenco n. 4, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

11. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito dell'unità previsionale di base «Accisa e imposta erariale di consumo su altri prodotti» (Entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo) dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» (decisione 70/244/CECA, CEE, Euratom del Consiglio, del 21 aprile 1970) nonché per importi di compensazione monetaria, è imputata nell'ambito dell'unità previsio-

nale di base «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro — FEOGA, Sezione garanzia».

12. Gli importi di compensazione monetaria accertati nei mesi di novembre e dicembre 2004 sono riferiti alla competenza dell'anno 2005 ai fini della correlativa spesa da imputare nell'ambito dell'unità previsionale di base sopra richiamata «Risorse proprie Unione europea» (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

13. Le somme di pertinenza dei centri di responsabilità «Ragioneria generale dello Stato» e «Politiche di sviluppo e coesione» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, relative ai seguenti fondi da ripartire non utilizzate al termine dell'esercizio sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per oneri del personale già dipendente da istituti finanziari meridionali da assumere nelle amministrazioni pubbliche ed in enti pubblici non economici, iscritti nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondi da ripartire per oneri di personale» (oneri comuni); Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Fondo attuazione ordinamento regioni a statuto speciale» (interventi); Fondo da ripartire per il funzionamento del comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base «Interventi diversi» (interventi); Fondo da ripartire per interventi per le aree sottoutilizzate, iscritto nell'unità previsionale di base «Aree sottoutilizzate» (investimenti); Fondo da ripartire per la costituzione di unità tecniche di supporto alla program-

mazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, iscritto nell'unità previsionale di base « Programmazione, valutazione e monitoraggio degli investimenti pubblici » (interventi). Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.

14. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, l'utilizzazione dello stanziamento dell'unità previsionale di base « 8 per mille IRPEF Stato » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 è stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla richiesta di parere alle competenti Commissioni parlamentari. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Interventi diversi » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 24 della legge 11 febbraio 1992, n. 157. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 24 della predetta legge n. 157 del 1992.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla assegnazione all'unità previsionale di base « Acquedotti e fognature » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze

per l'anno finanziario 2005 delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è, altresì, autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione del predetto fondo in attuazione del medesimo articolo 18 della citata legge n. 36 del 1994.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Ammortamento titoli di Stato » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

18. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione all'unità previsionale di base « Fondo sanitario nazionale » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare il riparto tra le amministrazioni interessate, nonché le eventuali successive variazioni, dello specifico stanziamento concernente la somma da ripartire tra le amministrazioni centrali e regionali per sopperire ai minori finanziamenti decisi dalla Banca europea per gli investimenti relativamente ai progetti immediatamente eseguibili di cui all'articolo 21 della legge 26 aprile 1983, n. 130, iscritto in termini di com-

petenza e di cassa nell'ambito dell'unità previsionale di base « Progetti immediatamente eseguibili » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

20. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nell'unità previsionale di base « Calamità naturali e danni bellici » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 2 maggio 1990, n. 102.

21. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 marzo 2001, n. 62, sono versate nell'ambito della unità previsionale di base « Prelevamenti da conti di tesoreria; restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » (Ministero dell'economia e delle finanze) dello stato di previsione dell'entrata (cap. 3689), per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri — Editoria » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nell'ambito dell'unità previsionale di base « Presidenza del Consiglio dei ministri » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2005, delle

somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna in accordo con l'Unione europea.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e del Parlamento europeo e per l'attuazione dei *referendum*, dall'unità previsionale di base « Spese elettorali » (oneri comuni) di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 alle competenti unità previsionali di base degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

24. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, a trasferire per l'anno 2005 alle unità previsionali di base del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme iscritte, per competenza e cassa, nell'ambito dell'unità previsionale di base « Rimborsi anticipati o ristrutturazione di passività » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione

agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.

25. Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 aprile 1959, n. 189, il numero degli ufficiali di complemento del Corpo della guardia di finanza da mantenere in servizio di primanomina, per l'anno finanziario 2005, è stabilito in 150.

26. Nell'elenco n. 7, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1° dicembre 1986, n. 831, iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Guardia di finanza » del medesimo stato di previsione.

27. Per l'anno 2005 l'Amministrazione dei monopoli di Stato è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate nonché a impegnare e a pagare le spese, ai sensi del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito dalla legge 6 dicembre 1928, n. 3474, e successive modificazioni, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'economia e delle finanze (Appendice n. 1).

28. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005 occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nel capo II del titolo V del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in relazione all'istituzione e al funzionamento delle agenzie fiscali, nonché in applicazione del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, in relazione alla trasformazione dell'Agenzia del demanio in ente pubblico economico.

29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per canoni di concessioni su demanio idrico, ai fini della relativa restituzione alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione all'articolo 86 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e cassa, tra l'unità previsionale di base 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » e l'unità previsionale di base 4.1.2.18 « Federalismo fiscale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

31. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del predetto Ministero, i fondi per il funzionamento delle Commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito in attuazione del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.

32. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare alle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.2.43 « Contratti di programma » di pertinenza del centro di responsabilità « Tesoro » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.

33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio, anche mediante riassegnazione di fondi, occorrenti in relazione alla trasformazione della Cassa depositi e prestiti in società per azioni, prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

35. Le disponibilità conservate nel conto dei residui ai sensi dell'articolo 36, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, relative agli interventi connessi alle politiche antidroga, in applicazione dell'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, introdotto dall'articolo 3, comma 83, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonché per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi dalla legge 31 dicembre 1998, n. 476, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

36. Per l'anno 2005, una quota delle entrate, nel limite di 270 milioni di euro, rivenienti dalla cessione dei beni immobili dello Stato adibiti ad uffici pubblici dismessi ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è riassegnata, con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, al fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per provvedere alla spesa per i canoni di locazione degli immobili stessi.

37. Le risorse statali da destinare alle Agenzie fiscali sono stanziare su un unico capitolo nell'ambito delle pertinenti unità previsionali di base.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 2.

*(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).*

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 – Amministrazione generale del personale e dei servizi – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Interventi – Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

**Tab. 2. 16.** *(Testo riformulato nel corso della seduta)* (ex Tab. 2. 39.) Mario Pepe, Bondi, Lucidi, Maura Cossutta, Finocchiaro, Marino, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Carboni, Kessler, Duilio.

**(Approvato)**

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 10.000.000;  
CS: — 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

5.1.1.0 — Giustizia minorile — Spese correnti — Funzionamento:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 2. 17.** (ex Tab. 2. 8.) Fanfani, Finocchiaro, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella n. 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Amministrazione generale del personale e dei servizi — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 5.000.000;  
CS: — 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alla unità previsionale di base sotto elencata apportare le seguenti variazioni:*

2.2.3.3 — Affari di giustizia — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**Tab. 2. 18.** (ex Tab. 2. 6.) Siniscalchi, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

**(A.C. 5311 — Sezione 2)**

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle attività produttive, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).

2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle unità previsionali di base « Restituzione di finanziamenti » e « Rimborso di anticipazioni e riscossione di crediti » di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, nello specifico fondo nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo investimenti — incentivi alle imprese » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Imprese » dello stato di previsione del Ministero delle attività produttive, in connessione al rimborso dei mutui concessi a carico del Fondo rotativo per l'innovazione tecnologica.

3. Per l'attuazione dell'articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività produttive, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata del bilancio dello Stato ed allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata in relazione alle spese da sostenere per l'attuazione della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle attività

produttive, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1991, n. 421, nonché all'articolo 9, comma 5, della legge 9 gennaio 1991, n. 10.

6. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni legislative di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero delle attività produttive, ai fini di cui al citato articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate, gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero delle attività produttive per l'anno finanziario 2005, in attuazione della legge 23 agosto 2004, n. 239, concernente riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 3.

*(Stato di previsione del Ministero delle attività produttive e disposizioni relative).*

*Alla tabella n. 3, stato di previsione del Ministero delle attività produttive alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

3.2.3.8 — Imprese — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondo investimenti-incentivi alle imprese:

CP: — 154.136.975;

CS: — 154.136.975.

3.2.3.13: — Imprese — Spese in conto capitale — Investimenti — Fondi rotativi:

CP: + 154.136.975;

CS: + 154.136.975.

**Tab. 3. 900.** (ex 5311/X/Tab. 3.1.) Deiana, Pisa, Provera.

#### (A.C. 5311 — Sezione 3)

#### ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 4.

*(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

2. Ai fini dell'attuazione del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 514, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### (A.C. 5311 — Sezione 4)

#### ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).

2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2005, sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).

3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento della unità previsionale di base « Altri fondi di riserva » (Oneri comuni) dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detta unità previsionale di base, nonché le iscrizioni alle competenti unità previsionali di base delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti vengono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, in termini di competenza e di cassa, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati nell'ambito delle unità previsionali di base « Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti » (interventi) e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Amministrazione penitenziaria », e « Funzionamento » di pertinenza del centro di responsabilità « Giustizia minorile » dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2005.

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 5.

*(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).*

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previ-*

*sionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 7.000.000;

CS: – 7.000.000.

4.1.1.0 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 7.000.000;

CS: + 7.000.000.

**Tab. 5. 2.** (5311/II/Tab. 5. 3.) Bonito, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Lucidi, Carboni, Kessler, Maura Cossutta.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

4.1.1.0 – Amministrazione penitenziaria – Spese correnti – Funzionamento:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

**Tab. 5. 3.** (ex 5311/II/Tab. 5. 1.) Kessler, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Siniscalchi, Ruta, Annunziata, Marino, Bonito, Lucidi, Carboni, Maura Cossutta.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, alle unità previsionali sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 5.000.000;

CS: + 5.000.000.

**Tab. 5. 4.** (ex 5311/II/Tab. 5. 5.) Maura Cossutta, Marino, Finocchiaro, Fanfani, Cento, Pisapia, Buemi, Mantini, Sini-scalchi, Ruta, Annunziata, Bonito, Lucidi, Carboni, Kessler, Ruggeri.

*Alla tabella n. 5, stato di previsione del Ministero della giustizia, all'unità previsionale sotto elencata, apportare le seguenti variazioni:*

4.1.2.1 — Amministrazione penitenziaria — Spese correnti — Interventi — Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti:

CP: + 20.000.000;

CS: + 20.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

3.1.1.4 — Segretariato generale — Spese correnti — Funzionamento — Mezzi operativi e strumentali:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

3.1.1.5 — Segretariato generale — Spese correnti — Funzionamento — Ammodernamento e rinnovamento:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

**Tab. 5. 1.** (ex Tab. 5. 1.) Cento, Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Lion, Battaglia, Bogi, Bolognesi, Galeazzi, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco, Zanotti, Mazzuca, Buemi, Villetti, Intini, Rosato, Luigi Pepe.

**(A.C. 5311 — Sezione 5)**

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 6.

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).

2. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per l'anno finanziario 2005, annesso allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri (Appendice n. 1).

3. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2005 per essere utilizzate per gli scopi per cui tali somme sono state versate.

4. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dell'Istituto agronomico per l'oltremare, per anticipazioni e rimborsi di spese per conto di terzi, nonché di organismi internazionali o della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni all'entrata e alla spesa del suddetto bilancio per l'anno finanziario 2005.

5. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti

nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri, alle pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero medesimo per l'anno finanziario 2005, per l'effettuazione di spese relative a fitto di locali e acquisto, manutenzione, ristrutturazione di immobili adibiti a sedi diplomatiche e consolari, a istituti di cultura e di scuole italiane all'estero, ad acquisto di mobili, suppellettili e macchine d'ufficio e funzionamento degli uffici all'estero, nonché alla sicurezza ed all'acquisto dei mezzi di trasporto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, su proposta del Ministro degli affari esteri, variazioni compensative in termini di competenza e cassa tra i capitoli allocati nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 — Funzionamento — e 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati nella Tabella C allegata alla legge finanziaria.

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE**

**ART. 6.**

*(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e disposizioni relative).*

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

6-bis. I fondi iscritti nelle unità previsionali di base 9.1.1.0 — Funzionamento — e 9.1.2.2 — Paesi in via di sviluppo — dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, relativamente agli stanziamenti

per l'aiuto pubblico allo sviluppo determinati dalla Tabella C allegata alla legge finanziaria, non possono essere destinati a finalità diverse da quelle determinate dalle leggi in materia di cooperazione internazionale e aiuto pubblico allo sviluppo e, in ogni caso, non possono essere interessati da interventi correttivi degli effetti finanziari delle leggi di spesa di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *i-quater*) della legge 5 agosto 1978, n. 468.

**6. 900.** (ex 5311/III/6. 1.) Folena, Spini, Calzolaio, Cabras, Crucianelli, Fassino, Fumagalli, Melandri, Ranieri, Sereni.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 4.000.000;

CS: — 4.000.000.

3.1.1.0 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;

CS: — 1.000.000.

6.1.5.4 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Oneri Comuni — Fondo di riserva consumi intermedi:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 5.000.000;

CS: — 5.000.000.

10.1.1.1 — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: + 16.000.000;

CS: + 16.000.000.

**Tab. 6. 901.** (ex 5311/III/Tab. 6. 2.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;  
CS: — 1.500.000.

3.1.1.0 — Cerimoniale diplomatico della Repubblica — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;  
CS: — 1.500.000.

11.1.2.1 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 3.000.000  
CS: + 3.000.000.

**Tab. 6. 903.** (ex 5311/III/Tab. 6. 4.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.500.000;  
CS: — 1.500.000.

6.1.1.1 Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 6.000.000;  
CS: — 6.000.000.

6.1.5.4 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Oneri comuni — Fondo di riserva consumi intermedi:

CP: — 1.500.000;  
CS: — 1.500.000.

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 6.000.000;  
CS: — 6.000.000.

11.1.2.2 — Italiani all'estero e politiche migratorie — Spese correnti — Interventi — Collettività italiana all'estero:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

**Tab. 6. 904.** (ex 5311/III/Tab. 6. 6.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.1.0 — Segreteria generale — Spese correnti — Funzionamento:

CP: — 1.000.000;  
CS: — 1.000.000.

17.1.2.4 — Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Spese correnti — Interventi — Accordi e organismi internazionali

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**Tab. 6. 902.** (ex 5311/III/Tab. 6. 1.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.1.1 Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 10.000.000;  
CS: — 10.000.000.

10.1.2.2 Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Interventi — Contributi ad enti ed altri organismi:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

**Tab. 6. 905.** (ex 5311/III/Tab. 6. 5.) Calzolaio, Spini, Cabras, Crucianelli, Fassino, Folena, Fumagalli, Melandri, Sereni, Ranieri.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

6.1.5.4 — Affari amministrativi, bilancio e patrimonio — Spese correnti — Oneri comuni — Fondo di riserva consumi intermedi:

CP: — 5.000.000;  
CS: — 5.000.000.

10.1.2.1 — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**Tab. 6. 906.** (ex 5311/III/Tab. 6. 7.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 5.000.000;  
CS: — 5.000.000.

10.1.1.2 — Promozione e cooperazione culturale — Spese correnti — Funzionamento — Istituzioni scolastiche e culturali all'estero:

CP: + 5.000.000;  
CS: + 5.000.000.

**Tab. 6. 907.** (5311/III/Tab. 6. 8.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

8.1.1.1 — Informatica, comunicazioni e cifra — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: — 1.000.000;  
CS: — 1.000.000.

17.1.2.1 — Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente — Spese correnti — Interventi — Promozione e relazioni culturali:

CP: + 1.000.000;  
CS: + 1.000.000.

**Tab. 6. 908.** (ex 5311/III/Tab. 6. 9.) Giovanni Bianchi, Lettieri, Squeglia.

**(A.C. 5311 — Sezione 6)**

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, i Fondi iscritti nell'ambito delle unità previsionali di base « Fondi da ripartire per oneri di personale », « Fondi da ripartire per l'operatività scolastica » e « Scuole non statali », di pertinenza del centro di responsabilità « Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

3. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per

l'anno finanziario 2005, è comprensiva delle somme per il finanziamento degli oneri destinati alla realizzazione dei programmi finalizzati già approvati dal CIPE, nonché della somma determinata nella misura massima di 2.582.284 euro a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, all'unità previsionale di base « Ricerca scientifica » di pertinenza del centro di responsabilità « Università, alta formazione artistica, musicale e coreutica e ricerca scientifica e tecnologica » dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, recante disposizioni urgenti per le attività produttive.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

6. In relazione all'andamento gestionale delle spese per competenze fisse e relativi oneri riflessi dovute al personale della scuola, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio tra i centri di responsabilità degli uffici scolastici regionali, per i capitoli interessati all'erogazione delle suddette competenze.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 7.

*(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).*

*Al comma 3, sopprimere le parole dalle somme per il finanziamento, fino a : nonché.*

**7. 900.** (ex 5311/VII/7. 1.) Bimbi, Colasio, Rusconi, Carra, Volpini, Gambale, Lettieri, Squeglia, Tocci.

*Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.5.3 – Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione – Spese correnti – Oneri comuni – Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 284.647.492;

CS: + 284.647.492;

2.1.5.5 – Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione – Spese correnti – Oneri comuni – Scuole non statali:

CP: – 284.647.492;

CS: – 284.647.492.

**Tab. 7. 901.** (ex 5311/VII/Tab. 7. 1.) Titti De Simone, Russo Spena.

*Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.5.3 Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle

risorse umane e dell'informazione — Spese correnti — Oneri comuni — Fondi da ripartire per oneri di personale:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000;

2.1.5.5 — Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione — Spese correnti — Oneri comuni — Scuole non statali:

CP: - 284.647.492;

CS: - 284.647.492;

2.2.3.4 — Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione — Spese in conto capitale — Fondi da ripartire per l'operatività scolastica:

CP: + 100.647.492;

CS: + 100.647.492;

3.1.1.1 — Istruzione — Spese correnti — Funzionamento — Uffici centrali:

CP: + 84.000.000;

CS: + 84.000.000;

**Tab. 7. 902.** (ex 5311/VII/Tab. 7. 3.) Titti De Simone, Russo Spena.

*Alla tabella n. 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.2.3.1 — Programmazione ministeriale, gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione — Spese in conto capitale — Investimenti — Beni mobili:

CP: + 1.008.417;

CS: + 1.008.417;

3.1.2.1 : — Istruzione — Spese correnti — Interventi — Scuole non statali:

CP: - 1.008.417;

CS: - 1.008.417;

**Tab. 7. 903.** (ex 5311/VII/Tab. 7. 2.) Titti De Simone, Russo Spena.

**(A.C. 5311 — Sezione 7)**

**ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 8.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).

2. Le somme versate dal CONI nell'ambito dell'unità previsionale di base « Restituzioni, rimborsi, recuperi e concorsi vari » (Entrate extratributarie) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 2005 sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, per le spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento ed adattamento di infrastrutture sportive, concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, alle unità previsionali di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) e « Edilizia di servizio » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Vigili del fuoco, soccorso pubblico e difesa civile » dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2005.

3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese di pertinenza del centro di responsabilità « Pubblica sicurezza » per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, prelevamenti dal fondo a disposizione di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento ».

4. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2005, in conformità degli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).

5. Per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine del bilancio del Fondo edifici di culto, quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2005, conseguenti alle somme prelevate dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.

**(A.C. 5311 – Sezione 8)**

**ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 9.**

*(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

**(A.C. 5311 – Sezione 9)**

**ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 10.**

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata ed in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue: 217 ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; 50 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2005, è fissato in 150 unità.

5. Nell'elenco annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal fondo a disposizione di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » del medesimo stato di previsione.

6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.

7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » in relazione alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Alle spese per la manutenzione ed esercizio dei mezzi nautici, terrestri ed aerei e per attrezzature tecniche, materiali ed infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme, di cui all'unità previsionale di base « Mezzi operativi e strumentali » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Capitanerie di porto » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

8. Ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su altre unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, le disponibilità del

fondo per gli interventi per Roma capitale iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base « Fondo per Roma capitale » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici » dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 10.

*(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).*

*All'articolo 10, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

8-*bis*. Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito delle dotazioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 250 del 1997, le risorse di cui al comma 4 dell'articolo 36, della legge n. 144 del 1999, come da ultimo determinate dal comma 207 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, assumono una autonomia evidenziazione contabile.

**10. 1.** (ex 10. 1.) Maurandi, Cabras, Carboni, Ladu, Tonino Loddo, Lettieri, Squeglia.

**(Approvato)**

#### **(A.C. 5311 – Sezione 10)**

#### ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 11.

*(Stato di previsione del Ministero delle comunicazioni e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle comunicazioni, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).

**(A.C. 5311 – Sezione 11)****ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 12.**

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).

2. Il numero massimo dei graduati di leva aiuto specialisti in servizio nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 gennaio 1952, n. 15, è fissato, in termini di forza media, nell'anno 2005, come segue:

- a) Esercito n. 10.787;
- b) Marina n. 1.600;
- c) Aeronautica n. 1.215.

3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2005, ai sensi dell'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, è stabilito come segue:

a) ufficiali ausiliari di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 397;
- 2) Marina n. 725;
- 3) Aeronautica n. 302;
- 4) Carabinieri n. 578;

b) ufficiali ausiliari piloti di complemento di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

- 1) Esercito n. 5;

2) Marina n. 200;

3) Aeronautica n. 92;

c) ufficiali ausiliari delle forze di complemento di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215:

1) Esercito n. 74;

2) Marina n. 7;

3) Aeronautica n. 20.

4. La consistenza organica degli allievi ufficiali dell'Accademia dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 6, comma 1-bis, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, è fissata, per l'anno 2005, in n. 102 unità.

5. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Esercito in ferma volontaria a norma dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 1.330 unità.

6. La forza organica dei sottocapi e comuni del Corpo degli equipaggi militari marittimi in ferma volontaria a norma del settimo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 1° luglio 1938, n. 1368, come sostituito dall'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, è fissata, per l'anno 2005, in n. 965 unità.

7. La forza organica dei graduati e militari di truppa dell'Aeronautica in ferma volontaria a norma dell'articolo 27, ultimo comma, della legge 10 giugno 1964, n. 447, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2005, in n. 593 unità.

8. Il contingente di carabinieri ausiliari da mantenere in servizio di leva per l'anno finanziario 2005, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, è fissato, in termini di forza media, in 4.589 unità.

9. Alle spese di cui alle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), specificamente afferenti le infrastrutture multinazionali NATO, e « Ammodernamento e rinnovamento » (funzionamento), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno finanziario 2005, le

disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dell'articolo 36 e nell'articolo 61-*bis* del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

10. Alle spese per le infrastrutture multinazionali NATO, sostenute a carico delle unità previsionali di base « Accordi e organismi internazionali » (interventi), dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, d'assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni. Alle spese medesime non si applicano le disposizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 496.

11. Negli elenchi nn. 1 e 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2005, i prelevamenti dal « Fondo a disposizione » di cui agli articoli 20 e 44 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, di cui al regio decreto 2 febbraio 1928, n. 263, ed all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1932, n. 1958, iscritto nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento di bilancio e affari finanziari » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Bilancio e affari finanziari » e nell'unità previsionale di base « Spese generali di funzionamento » (funzionamento) di pertinenza del centro di responsabilità « Arma dei Carabinieri ».

12. Ai fini dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2000, n. 424, recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'istituzione e il funzionamento dell'Agenzia medesima.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

### ART. 12.

*(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).*

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

1.1.1.0 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro – Spese correnti – Funzionamento:

CP: – 1.000.000;  
CS: – 1.000.000.

3.2.3.5 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 500.000;  
CS: + 500.000.

3.2.3.7 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia di servizio:

CP: + 500.000;  
CS: + 500.000.

**Tab. 12. 901.** (ex 5311/IV/Tab. 12. 2) Pisa.

*Alla tabella 12, stato di previsione del Ministero della difesa, alle unità previsionali sotto elencate apportare le seguenti variazioni:*

2.1.2.1 – Bilancio e affari finanziari – Spese correnti – Interventi – Accordi ed organismi internazionali:

CP: – 70.000.000;  
CS: – 70.000.000.

3.1.2.2 – Segretariato generale – Spese correnti – Interventi – Accordi ed organismi internazionali:

CP: –25.500.000;

CS: -25.500.000.

3.2.3.5 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Ammodernamento e rinnovamento:

CP: + 40.000.000;

CS: + 40.000.000.

3.2.3.7 – Segretariato generale – Spese in conto capitale – Investimenti – Edilizia di servizio:

CP: + 55.000.000;

CS: + 55.000.000.

**Tab. 12. 902.** (ex 5311/IV/Tab. 12. 1) Deiana, Pisa.

**(A.C. 5311 – Sezione 12)**

**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

**ART. 13.**

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e delle amministrazioni interessate in termini di residui, competenza e cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.

3. Per l'attuazione della legge 10 febbraio 1992, n. 165, concernente modifiche

ed integrazioni alla legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, per l'anno finanziario 2005, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento, di cui al suddetto piano nazionale della pesca marittima.

4. Per l'anno finanziario 2005 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali per l'anno medesimo, delle somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Interventi diversi » – capitolo 2827 – di pertinenza del centro di responsabilità « Ragioneria generale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme iscritte, per residui, competenza e cassa, nell'unità previsionale di base « Interventi nel settore agricolo e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, in attuazione della legge 23 dicembre 1999, n. 499, concernente razionalizzazione degli interventi nei settori agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.

6. Ai fini dell'attuazione dei decreti legislativi 18 maggio 2001, n. 227, e 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, recanti norme per l'orientamento e la modernizzazione dei settori forestale e agricolo, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agri-

cole e forestali, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, gli appositi fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a ripartire con propri decreti le somme iscritte nell'ambito dell'unità previsionale di base « Economia montana e forestale » di pertinenza del centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali.

8. Per l'anno 2005, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alle pertinenti unità previsionali di base afferenti il centro di responsabilità « Corpo forestale dello Stato » dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali, delle somme versate in entrata dall' Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995.

#### PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 13.

*(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole e forestali e disposizioni relative).*

*Alla tabella 13, stato di previsione Ministero delle politiche agricole e forestali, alle unità previsionali sotto elencate, apportare le seguenti variazioni:*

2.1.2.7 – Dipartimento delle politiche di mercato – Spese correnti – Interventi – Pesca:

CP: – 1.327.000;  
CS: – 1.327.000.

3.1.2.7 – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Spese correnti – Interventi – Restituzione e rimborsi di imposte:

CP: + 1.327.000;  
CS: + 1.327.000.

**Tab. 13. 600.** Governo.

#### *(A.C. 5311 – Sezione 13)*

#### ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 14.

*(Stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero per i beni e le attività culturali, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).

#### *(A.C. 5311 – Sezione 14)*

#### ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

##### ART. 15.

*(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).*

1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, in conformità dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 15).

2. Alle spese di cui all'unità previsionale di base « Programmi anti AIDS » (interventi) di pertinenza del centro di responsabilità « Prevenzione e comunicazione » dello stato di previsione del Mini-

stero della salute si applicano, per l'anno finanziario 2005, le disposizioni contenute nel secondo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, sulla contabilità generale dello Stato.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi sanitari per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2005, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione, delle unità previsionali di base « Ricerca scientifica » (interventi e investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare per l'anno finanziario 2005, con propri decreti, le entrate di cui all'articolo 5, comma 12, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per le attività di controllo, di programmazione, di informazione e di educazione sanitaria del Ministero stesso, nonché per le finalità di cui all'articolo 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362.

6. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27, il Ministro dell'economia e delle finanze, su

proposta dei Ministri della salute, dell'interno e della difesa, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le pertinenti unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri della salute, dell'interno e della difesa il « Fondo da ripartire per la realizzazione di una campagna di monitoraggio sulle condizioni sanitarie dei cittadini italiani impegnati nell'area Bosnia-Erzegovina e Kosovo, nonché per il controllo delle sostanze alimentari importate dalla predetta area » dell'unità previsionale di base « Missioni internazionali di pace » di pertinenza del centro di responsabilità « Innovazione » dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005.

7. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della salute, è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2005, occorrenti per l'attuazione delle norme contenute nell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

#### **(A.C. 5311 – Sezione 15)**

#### **ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO**

ART. 16.

*(Totale generale della spesa).*

1. È approvato, in euro 641.054.915.523 in termini di competenza ed in euro 660.304.236.280 in termini di cassa il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 2005.

**(A.C. 5311 – Sezione 16)****ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO****ART. 17.***(Quadro generale riassuntivo).*

1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2005, con le tabelle allegate.

**(A.C. 5311 – Sezione 17)****ARTICOLO 18, ANNESSE TABELLE A E  
B ED ALLEGATI 1 E 2, DEL DISEGNO  
DI LEGGE NEL TESTO DELLA COM-  
MISSIONE****ART. 18.***(Disposizioni diverse).*

1. Per l'anno finanziario 2005, le spese considerate nelle unità previsionali di base dei singoli stati di previsione per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni tra loro compensative, rispettivamente, per competenza e cassa, sono quelle indicate nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Per l'anno finanziario 2005, le spese delle unità previsionali di base del conto capitale dei singoli stati di previsione alle quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e nel settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, sono quelle indicati nella tabella B allegata alla presente legge.

3. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito delle unità previsionali di base, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad

istituire gli occorrenti capitoli nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione, con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.

4. Per gli allievi del Corpo della guardia di finanza, del Corpo di polizia penitenziaria, degli agenti della Polizia di Stato, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato, la composizione della razione viveri in natura e le integrazioni di vitto e di generi di conforto per i militari dei Corpi medesimi nonché per il personale della Polizia di Stato in speciali condizioni di servizio, sono determinate, per l'anno finanziario 2005, in conformità delle tabelle allegate al decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, competenza e cassa, dall'unità previsionale di base « Fondo per i programmi regionali di sviluppo » (investimenti) di pertinenza del centro di responsabilità « Politiche di sviluppo e di coesione » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2005, alle pertinenti unità previsionali di base dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria.

7. Ai fini dell'attuazione della legge 26 febbraio 1992, n. 212, e successive modificazioni, concernente collaborazione con i Paesi dell'europa centrale ed orientale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti

per la ripartizione delle disponibilità finanziarie per settori e strumenti d'intervento.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri interessati, è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, le disponibilità esistenti su altre unità previsionali di base degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di apposite unità previsionali di base destinate all'attuazione di interventi cofinanziati dalla Unione europea, nonché di quelli connessi alla realizzazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione.

9. Per l'attuazione dei provvedimenti di riordino, anche in via sperimentale, delle amministrazioni pubbliche, compresi quelli di cui ai decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, comunicati alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa, ivi comprese l'individuazione dei centri di responsabilità amministrativa, l'istituzione, la modifica e la soppressione di unità previsionali di base.

10. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio 2004 ed in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 9, nonché previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo centro di responsabilità amministrativa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di unità previsionali di base dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti

di personale e per quelli strettamente connessi con la operatività delle amministrazioni.

11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e cassa, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, anche mediante riassegnazione delle somme allo scopo versate in entrata dalle amministrazioni interessate.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale ed accessorio del personale interessato.

13. Gli stanziamenti iscritti in bilancio per l'esercizio 2005, relativamente ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelli per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzati alla chiusura dell'esercizio sono conservati nel conto dei residui per essere utilizzati nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.

14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico delle pertinenti unità previsionali di base dei rispettivi stati di previsione, af-

fluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.

15. Al fine della razionalizzazione del patrimonio immobiliare utilizzato dalle amministrazioni statali, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro interessato, è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative dalle unità previsionali « funzionamento », per le spese relative al fitto di locali dei pertinenti centri di responsabilità delle amministrazioni medesime, alla pertinente unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'acquisto di immobili, anche attraverso la locazione finanziaria. Per l'acquisto di immobili all'estero, di competenza del Ministero degli affari esteri, anche attraverso la locazione finanziaria, le variazioni compensative sono operate con le predette modalità tra le pertinenti unità previsionali di base dello stesso Ministero degli affari esteri.

16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati in relazione all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e ai decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della suddetta legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

17. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nelle pertinenti unità previsionali di base, anche di nuova istituzione degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, e successive modificazioni, concernente di-

sposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133.

18. Al fine di apportare le occorrenti variazioni di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati, provvede alla verifica delle risorse di cui all'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per accertarne la congruenza con il trattamento economico accessorio erogato alla dirigenza in base ai contratti individuali.

19. In relazione alle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 12, del contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Ministeri, sottoscritto in data 16 febbraio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'assegnazione temporanea di personale ad altra amministrazione in posizione di comando, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio tra le pertinenti unità previsionali di base delle amministrazioni interessate, occorrenti per provvedere al pagamento del trattamento economico al personale comandato a carico dell'amministrazione di destinazione.

20. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 46 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, concernente il fondo per gli investimenti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione tra i centri di responsabilità e le unità previsionali di base degli stati di previsione interessati, delle dotazioni dei fondi medesimi secondo la destinazione individuata dal Ministro competente.

21. Per l'anno finanziario 2005, al fine di agevolare il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, con decreti del Ministro competente da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, per il

tramite del rispettivo Ufficio centrale del bilancio, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti, possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge.

22. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, concernente i fondi rotativi per le imprese, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.

23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli

stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2005, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448.

24. Per l'anno finanziario 2005, le unità previsionali di base e le funzioni obiettivo sono individuate, rispettivamente, negli allegati n. 1 e n. 2 alla presente legge.

25. Il comma 40 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è sostituito dal seguente:

« 40. Le somme di cui al comma 38, lettera *b*), afferenti all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e all'Autorità per l'energia elettrica ed il gas sono versate direttamente ai bilanci dei predetti enti ».

## TABELLA A

*Unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2005 per le quali il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare variazioni tra loro compensative.*

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.1.7.3 « Interessi sui titoli del debito pubblico » (cap. 2214, 2215, 2216 e 2218); 3.1.7.4 « Interessi sui mutui Crediop e BEI » (cap. 2230 e 2231); 3.1.7.5 « Oneri accessori » (cap. 2247); 3.1.7.6 « Altri interessi su mutui » (cap. 2256 e 2263).

Ragioneria generale dello Stato: 4.1.2.1 « Fondo sanitario nazionale » (cap. 2700); 4.1.2.7 « Ripiano deficit spesa sanitaria » (cap. 2746); 4.1.2.8 « Risorse proprie Unione europea » (cap. 2750, 2751 e 2752); 4.1.7.1 « Interessi conti di tesoreria » (cap. 3100).

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3811 e 3813 ); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4015).

Politiche fiscali: 6.1.2.2 « Restituzione e rimborsi di imposte » (cap. 3810, 3812 e 3814); 6.1.7.1 « Interessi di mora » (cap. 4016).

Stato di previsione del Ministero della giustizia:

Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7200 e 7201); 3.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7211 e 7212);

Amministrazione penitenziaria: 4.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7300 e 7303), 4.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7321 e 7322) e Giustizia minorile: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7400 e 7401); 5.2.3.2 « Attrezzature e impianti » (cap. 7421 e 7422).

Stato di previsione del Ministero degli affari esteri:

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1041); Segreteria generale: 2.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1121); Cerimoniale diplomatico della Repubblica: 3.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1170); Ispettorato generale del Ministero e degli uffici all'estero: 4.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1201); Personale: 5.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1241); Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1301); Stampa e informazione: 7.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 1632); Informatica, comunicazioni e cifra: 8.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 1703); Cooperazione allo sviluppo: 9.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 2001); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.1 « Uffici centrali » (cap. 2401); Italiani all'estero e politiche migratorie: 11.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3001); Affari politici multilaterali e diritti umani: 12.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3301); Cooperazione economica e finanziaria multilaterale: 13.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3601); Istituto diplomatico: 14.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 3901); Paesi del-

l'Europa: 15.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4003); Paesi delle Americhe: 16.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4101); Paesi del Mediterraneo e del Medio Oriente: 17.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4201); Paesi dell'Africa Sub Sahariana: 18.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4301); Paesi dell'Asia, dell'Oceania, del Pacifico e l'Antartide: 19.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4401); Integrazione europea: 20.1.1.0 « Funzionamento » (cap. 4501).

Affari amministrativi, bilancio e patrimonio: 6.1.1.2 « Uffici all'estero » (capp. 1501 e 1503); Promozione e cooperazione culturale: 10.1.1.2 « Istituzioni scolastiche e culturali all'estero » (capp. 2502 e 2503).

## TABELLA B

*Unità previsionali di base per le quali si applicano le disposizioni contenute nel quinto e settimo comma dell'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.*

Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

Tesoro: 3.2.4.4 « Fondo rotativo per la cooperazione allo sviluppo » (cap. 7415).

Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

Difesa del suolo: 6.2.3.4 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 8582).

Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

Trasporti terrestri: 5.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 8054 e 8055).

Navigazione e trasporto marittimo ed aereo: 4.2.3.3 « Opere marittime e portuali » (cap.7841);

Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.1 « Edilizia di servizio » (cap. 7341);

Infrastrutture stradali, edilizia e regolazione dei lavori pubblici: 3.2.3.10 « Calamità naturali e danni bellici » (cap. 7527).

Stato di previsione del Ministero della difesa:

Segretariato generale: 3.2.3.1. « Ricerca scientifica » (cap. 7101);

Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro: 1.2.3.1 « Fondo unico da ripartire – investimenti università e ricerca » (cap. 7000).

**Gli allegati nn. 1 e 2, richiamati dall'articolo 18, comma 24, sono stati approvati dalla Commissione nel testo del Governo.**

**(A.C. 5311 — Sezione 18)**

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE  
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE  
IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 19.

*(Bilancio pluriennale).*

1. È approvato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, il bilancio pluriennale dello Stato e delle aziende autonome per il triennio 2005-2007, nelle risultanze di cui alle tabelle allegate alla presente legge.

**DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE  
DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO  
(LEGGE FINANZIARIA 2005) (5310-BIS)**

**(A.C. 5310-bis – Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE  
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA  
SEDUTA**

*Dopo il comma 4-ter, aggiungere il seguente:*

4-ter.1. All'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: « 6.-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 non si applicano ai contratti stipulati da comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti e da unioni di comuni ».

**6. 727.** Michele Ventura, Mariotti, Maurandi, Rava.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e provvede a una riclassificazione delle specialità medicinali attraverso l'istituzione di una classe specifica per i farmaci non soggetti a ricetta medica con accesso alla pubblicità al pubblico (OTC), aggiuntiva rispetto alle tre classi di cui legge 24 dicembre 1993, n. 537, articolo 8, comma 10, lettere a), b) e c).

**22. 703.** Ercole, Francesca Martini.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sulle confezioni delle specialità farmaceutiche la cui assunzione può determinare un'alterazione delle condizioni psicofisiche di

guida venga riportata un'apposita icona che segnali la presenza dei suddetti effetti collaterali.

**22. 704.** Ercole, Gibelli, Francesca Martini.

*Al comma 5-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Anche al fine del controllo e del monitoraggio della spesa sanitaria, per le attività di supporto per l'attuazione del nuovo sistema informativo sanitario, è comunque garantita dal Ministero della salute, nell'ambito delle risorse assegnate, la prosecuzione delle iniziative in corso, secondo criteri di continuità, coerenza ed omogeneità e per non oltre un periodo pari a quello previsto nei contratti in svolgimento.

**22. 731.** Gianfranco Conte.

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole:* di beni immobili, *aggiungere le seguenti:* e da convenzioni urbanistiche.

**6. 64.** (ex 0. 6. 175. 10.) Stradiotto, Duilio, Mariotti, Olivieri, Milana, Manzini, Lusetti, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole:* dei proventi derivanti da alienazioni di immobili, nonché delle erogazioni a titolo gratuito e delle liberalità *con le seguenti:* delle maggiori entrate proprie di natura tributaria ed extratributaria nonché nei limiti dei maggiori proventi propri straordinari di qualunque natura, tra i quali l'avanzo di amministrazione, gli

oneri di urbanizzazione ed i proventi derivanti da dismissioni patrimoniali mobiliari e immobiliari.

**6. 718.** Lusetti, Stradiotto, Lettieri, Squeglia.

*Sopprimere i commi 4-ter e 4-quater.*

**6. 82.** (ex 0. 6. 175. 20.) Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

*Sopprimere i commi 14-bis, 14-ter e 14-quater.*

**6. 100.** (ex 0. 6. 175. 22.) Lusetti, Stradiotto, Milana, Duilio, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.*

\* **6. 709.** Osvaldo Napoli.

*Al comma 1-bis, sostituire le parole: 3.000 abitanti con: 5.000 abitanti.*

\* **6. 713.** Bianchi Clerici.

*Al comma 13-bis, sopprimere il secondo periodo.*

**6. 738.** Olivieri, Detomas, Boato, Kessler.

*Al comma 7, dopo le parole: l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), aggiungere le seguenti: nonché le aziende ospedaliere, le aziende miste, i policlinici universitari, di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, per l'attività assistenziale e di formazione dei medici specializzandi.*

*Conseguentemente all'articolo 37, tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2005: — 204.000.

**15. 701.** Bindi, Turco, Labate, Battaglia, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole da: e predisporre fino alla fine del periodo.*

**22. 702.** Ercole, Francesca Martini.

*Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater.*

**22. 715** Ercole, Francesca Martini.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

**22. 716** Bindi, Battaglia, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 3, sopprimere la lettera c).*

**22. 727.** Zanella, Maura Cossutta, Battaglia, Luigi Pepe, Fioroni, Mazzuca Poggiolini.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

**22. 729.** Mazzuca Poggiolini, Luigi Pepe, Maura Cossutta, Zanella.

*Al comma 7, aggiungere in fine le parole: in particolare per le singole regioni, al rispetto del tetto di spesa di cui all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ovvero, per le singole regioni che abbiano superato tale tetto, alla copertura della quota di sfondamento a loro carico ai sensi dell'articolo 48 del medesimo decreto-legge n. 269 del 2003 e alla adozione di misure idonee al contenimento della spesa farmaceutica da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministro della salute.*

**22. 732.** Giudice, Gazzara, Antonio Leone, Marinello, Milioto, Fallica.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*1-bis. In ogni regione interessata dalla misura di cui al comma 1 è istituito un nucleo di valutazione dell'attività di attrazione degli investimenti nelle aree sottou-*

tilizzate composto da istituzioni locali e parti sociali, che riferiranno semestralmente alle commissioni parlamentari competenti. Il nucleo di valutazione può suggerire iniziative finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di incrementare l'attrattività di investimenti, soprattutto stranieri, al fine di rafforzare la presenza industriale nei territori interessati.

**27-bis. 703.** Molinari, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 7-ter, primo periodo, sostituire le parole da:* il Consiglio nazionale delle ricerche *fino alla fine del periodo, con le seguenti:* mediante il consolidamento e l'espansione dell'attività di garanzia collettiva dei fidi, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, di seguito denominato Confidi, localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono integrati con un contributo, a carico dello Stato, pari al doppio dell'ammontare di ciascun versamento. Le spese, documentate e documentabili, per gli adempimenti necessari ad operazioni di concentrazione e fusione tra Confidi localizzati nelle aree sottoutilizzate del Mezzogiorno, sono a carico dello Stato.

**29. 703.** Gambini, Benvenuto.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 2)**

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

*con la seguente condizione:*

sia soppresso l'articolo 21,

*e con la seguente osservazione:*

a) all'articolo 6 si segnala l'esigenza di valutare la congruità del mantenimento

nei commi 1, 3, 4, 5 e 13, del riferimento alle province autonome di Trento e di Bolzano, a seguito dell'introduzione, nel corso dell'esame in sede referente, dei commi 13-bis e 13-ter del medesimo articolo.

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminati altresì gli emendamenti presentati all'Assemblea al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis/A (fascicolo 1),

PARERE CONTRARIO

sui seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: 6. 04 Realacci, \*8. 05 Fioroni, \*8. 06 Buemi, \*8. 07 Cusumano, \*8. 08 Mariotti, \*\*8. 01 Duilio, \*\*8. 02 Cusumano, \*\*8. 03 Mariotti, \*\*8. 04 Di Gioia, 8. 09 Marinello, 21. 1 Sgobio, 21. 2 Ercole, 25. 013 Mastella, \*27. 025 Sgobio, \*27. 026 Zanella, 29. 01 Realacci, 29. 013 Gambini e 29. 045 Ruggia,

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti e articoli aggiuntivi al disegno di legge finanziaria 2005, C. 5310-bis/A contenuti nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5310-bis – Sezione 3)**

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I

DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

ART. 1.

*(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

1. Per l'anno 2005, il livello massimo del saldo netto da finanziare resta deter-

minato in termini di competenza in 50.000 milioni di euro, al netto di 5.494 milioni di euro per regolazioni debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo complessivo non superiore a 2.000 milioni di euro relativo ad interventi non considerati nel bilancio di previsione per il 2005, resta fissato, in termini di competenza, in 245.000 milioni di euro per l'anno finanziario 2005.

2. Per gli anni 2006 e 2007 il livello massimo del saldo netto da finanziare del bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto conto degli effetti della presente legge, è determinato, rispettivamente, in 41.000 milioni di euro ed in 24.500 milioni di euro, al netto di 3.572 milioni di euro per l'anno 2006 e 3.176 milioni di euro per l'anno 2007, per le regolazioni debitorie; il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 235.000 milioni di euro ed in 210.000 milioni di euro. Per il bilancio programmatico degli anni 2006 e 2007, il livello massimo del saldo netto da finanziare è determinato, rispettivamente, in 43.000 milioni di euro ed in 39.000 milioni di euro ed il livello massimo del ricorso al mercato è determinato, rispettivamente, in 281.000 milioni di euro ed in 246.000 milioni di euro.

3. I livelli del ricorso al mercato di cui ai commi 1 e 2 si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

4. Per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, le maggiori entrate rispetto alle previsioni derivanti dalla normativa vigente sono interamente utilizzate per la riduzione del saldo netto da finanziare, salvo che si tratti di assicurare la copertura finanziaria di interventi urgenti ed imprevisti necessari per fronteggiare calamità naturali, improrogabili esigenze connesse con la tutela della sicurezza del Paese, situazioni di emergenza economico-

finanziaria ovvero riduzioni della pressione fiscale finalizzate al conseguimento degli obiettivi indicati nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

## PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

### TITOLO I

#### DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO

#### ART. 1.

*(Risultati differenziali  
del bilancio dello Stato).*

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: (\*) 48.138 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.138 milioni;*

*al comma 2, primo periodo:*

*sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.307 milioni;*

*sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 23.999 milioni;*

*sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.307 milioni;*

*sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.499 milioni;*

*all'articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2005: — 748.418;

2006: — 609.018;

2007: — 438.948.

<p>voce: Ministero della giustizia:</p> <p>2005: — 10.000;</p> <p>2006: — 20.000;</p> <p>2007: — 20.000.</p> <p>voce: Ministero degli affari esteri:</p> <p>2005: — 25.000;</p> <p>2006: — 25.000;</p> <p>2007: — 25.000.</p> <p>voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:</p> <p>2005: — 2.500.</p> <p>voce: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:</p> <p>2005: — 1.954.</p> <p>voce: Ministero per i beni e le attività culturali:</p> <p>2005: — 24.605;</p> <p>2006: — 39.155;</p> <p>2007: — 18.000.</p> <p>voce: Ministero della salute:</p> <p>2005: — 50.000.</p> <p><b>1. 1. (ex 1. 4.) Boccia, Lettieri, Squeglia.</b> <b>(Approvato)</b></p> <p><i>(*) Nel fascicolo degli emendamenti alla legge finanziaria n. 1, relativo agli articoli da 1 a 27-ter, per un errore materiale, al primo capoverso dell'emendamento 1.1 (ex 1.4) Boccia figura la cifra « 48.138 milioni » anziché « 49.138 milioni » (si veda anche l'errata corrige pubblicata a pag. 66 nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni del 9 novembre 2004).</i></p> <p><i>Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 48.780 milioni.</i></p> <p><i>Conseguentemente:</i></p> <p><i>al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 243.780 milioni;</i></p>	<p><i>al comma 2, primo periodo:</i></p> <p><i>sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 39.844 milioni;</i></p> <p><i>sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 23.318 milioni;</i></p> <p><i>sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 233.844 milioni;</i></p> <p><i>sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 208.818 milioni.</i></p> <p><i>all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:</i></p> <p>voce: Ministero dell'economia e delle finanze:</p> <p>2005: — 500;</p> <p>2006: — 1.000;</p> <p>2007: — 2.000.</p> <p>voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:</p> <p>2005: — 743.700;</p> <p>2006: — 748.900;</p> <p>2007: — 751.900.</p> <p>voce: Ministero degli affari esteri:</p> <p>2005: — 166.856;</p> <p>2006: — 189.681;</p> <p>2007: — 196.095.</p> <p>voce: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:</p> <p>2005: — 450;</p> <p>2006: — 434;</p> <p>2007: — 9.434.</p> <p>voce: Ministero dell'interno:</p> <p>2005: — 208.500;</p> <p>2006: — 113.000;</p> <p>2007: — 120.000.</p>
--	---

*voce:* Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio:

2005: — 1.493;

2006: — 6.693;

2007: — 6.693.

*voce:* Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

2005: — 750.

*voce:* Ministero della difesa:

2005: — 417;

2006: — 417;

2007: — 417.

*voce:* Ministero delle politiche agricole e forestali:

2005: — 21.800;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 1.303;

2006: — 803;

2007: — 65.

*voce:* Ministero della salute:

2005: — 75.138;

2006: — 75.529;

2007: — 75.529.

**1. 2.** (ex 1. 1.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.350 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.350 milioni;*

*al comma 2, primo periodo:*

*sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.527 milioni;*

*sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 24.197 milioni;*

*sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.527 milioni;*

*sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.697 milioni.*

*all'articolo 37, tabella B, apportare le seguenti variazioni:*

*voce:* Ministero dell'economia e delle finanze:

2005: — 555.000;

2006: — 418.000;

2007: — 248.000.

*voce:* Ministero della giustizia:

2005: — 10.000;

2006: — 20.000;

2007: — 20.000.

*voce:* Ministero degli affari esteri:

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

*voce:* Ministero per i beni e le attività culturali:

2005: — 10.000;

2006:- 10.000;

2007: — 10.000.

*voce:* Ministero della salute:

2005: — 50.000.

**1. 4.** (ex 1. 3.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 50.000 milioni con le seguenti: 49.683 milioni.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 245.000 milioni con le seguenti: 244.683 milioni;*

*al comma 2, primo periodo:*

*sostituire le parole: 41.000 milioni con le seguenti: 40.759 milioni;*

*sostituire le parole: 24.500 milioni con le seguenti: 24.240 milioni;*

*sostituire le parole: 235.000 milioni con le seguenti: 234.759 milioni;*

*sostituire le parole: 210.000 milioni con le seguenti: 209.740 milioni.*

*all'articolo 37, tabella A, apportare le seguenti variazioni:*

*voce: Ministero dell'economia e delle finanze:*

2005: — 500;

2006: — 1.000;

2007: — 2.000.

*voce: Ministero del lavoro e delle politiche sociali:*

2005: — 7.000;

2006: — 15.000;

2007: — 18.000.

*voce: Ministero degli affari esteri:*

2005: — 75.000;

2006: — 75.000;

2007: — 75.000.

*voce: Ministero dell'interno:*

2005: — 200.000;

2006: — 110.000;

2007: — 120.000.

*voce: Ministero delle politiche agricole e forestali:*

2005: — 10.527;

2006: — 15.158;

2007: — 20.000.

*voce: Ministero della salute:*

2005: — 25.000;

2006: — 25.000;

2007: — 25.000.

**1. 3.** (ex 1. 2.) Boccia, Lettieri, Squeglia.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 3107 — CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 14 SETTEMBRE 2004, N. 241, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (5369)**

**(A.C. 5369 — Sezione 1)**

**PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA**

**ART. 1.**

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. — 1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. — 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso rego-

lare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.

2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. L'attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall'articolo 5, comma 3.

4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11.

**01. 01.** Bellillo, Boato, Leoni, Bressa, Sinisi, Mascia, Coluccini, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modi-

ficazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-*bis*, alla lettera b) le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e alla lettera c) le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

b) al comma 3-*quater*, secondo periodo, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

c) al comma 3-*sexies*, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

**1. 42.** Boato, Bellillo, Leoni, Bressa, Sinisi, Amici, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 3-*ter* dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità ».

**1. 41.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto si intendono prorogati gli effetti del precedente permesso di soggiorno, purché non sussistano gli elementi ostativi al rinnovo di cui alla presente legge ».

**1. 1.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto ».

**1. 40.** Amici, Sinisi, Montecchi, Bressa, Leoni, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1 è pre-messo il seguente comma:

« 01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimostri di avere i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea. »

02. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera a) è soppressa.

03. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni. »;

b) al comma 3 le parole da: « ovvero i delitti previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

04. All'articolo 384 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: « e gli esplosivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni ».

## 1. 2. Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Lo straniero che, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un

incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontanamento dal territorio nazionale italiano, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. »

02. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni »;

b) al comma 3 le parole da: « ovvero i delitti previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

03. All'articolo 384 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole

« e gli esplosivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni ».

**1. 3.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

c-bis) qualora lo straniero interessato al provvedimento di espulsione dimostri di essere nato in Italia con una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni, il provvedimento è annullato ed è rilasciato il permesso di soggiorno. Tale permesso ha validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, al sistema scolastico e universitario, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'esercizio di attività lavorative; ove ne ricorrano gli estremi, può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi della normativa vigente.

**1. 52.** Battaglia, Amici.

*Al comma 5-bis, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:*

« 5-quater. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza che intervenga il provvedimento della pubblica amministrazione, lo stesso si intende rinnovato ».

**1. 34.** Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, dopo le parole: « i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5,

comma 8, » sono aggiunte le seguenti: « o le ricevute relative alla richiesta di rinnovo dei medesimi documenti ».

**1. 44.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis. (Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio). — 1. Quando non è possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perché in seguito ad accertamenti in ordine all'identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.

2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro ».

**1. 50.** Bressa, Leoni, Montecchi, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

**1. 43.** Leoni, Boato, Sinisi, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

**1. 45.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6.1. All'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

« 7-ter. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 ».

6.2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e

successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-ter dell'articolo 26 del presente testo unico ».

**1. 4.** Landi di Chiavenna.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « per lavoro subordinato, » sono aggiunte le seguenti: « e parasubordinato ».

**1. 46.** Bellillo, Leoni, Bressa, Montecchi, Mascia, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di almeno dodici mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio; »

**1. 47.** Leoni, Sinisi, Amici, Mascia, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;

b) all'articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: »anche per esigenze di carattere stagionale« sono soppresse.

**1. 48.** Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sinisi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e) ai discendenti di emigranti italiani in attesa del riconoscimento della cittadinanza. »

**1. 53.** Sandi, Amici, Leoni, Coluccini, Montecchi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 30, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore o per coloro in attesa del riconoscimento della cittadinanza perché discendenti di emigranti italiani consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo. »

**1. 54.** Sandi, Amici, Leoni, Coluccini, Montecchi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.

**1. 51.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ».

**1. 49.** Bellillo, Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e di apprendistato »;

b) al comma 1, dopo le parole « a carattere stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

c) al comma 3, dopo le parole: « al lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « il lavoratore stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o l'apprendista » e dopo le parole « di lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti « o di apprendistato »;

e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o per apprendistato »;

f) al comma 5, dopo le parole: « di lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

g) al comma 6, dopo le parole: « per lavori di carattere stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato » e dopo le parole: « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato ».

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1, dopo le parole « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o per apprendistato ».

#### 1. 01. Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. (Istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari). — 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero del-

l'economia e delle finanze è istituito l'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari (A.T.E.).

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di attuazione, previsto dal comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

4. L'A.T.E. (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

a) permesso di soggiorno;

b) contratto di lavoro;

c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;

d) partite IVA;

e) posizione INPS/INAIL;

f) dichiarazioni dei redditi;

g) iscrizione ad albi;

h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario o postale o valutario che lo stesso deve utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della legge di conversione del presente decreto, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno.

#### 1. 02. Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*) — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata

all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le misure di sostegno per:

a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;

b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;

c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;

d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.

**1. 03.** Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis. (Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito). — 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro per l'immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.

3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'in-

serimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socioeconomico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari;

f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni *no profit*, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».

7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.

8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha durata di tre anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;

b) il decorso di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno dei due eventi di cui al comma 9, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interessi maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.

15. Durante i sei mesi successivi all'accensione di ciascun conto corrente « integrazione » e « cooperazione », le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.

#### **1. 04. Landi di Chiavenna.**

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 46-bis. (Ministro dell'immigrazione). — 1. Con decreto del Presidente della

Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell'immigrazione.

2. Il Ministro dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i Ministri competenti. In particolare, il Ministro dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea.»

**1. 06.** Landi Di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del personale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.

3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l'immissione in ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento o di ferma prefissata entro il primo semestre del 2006.»

**1. 05.** Landi Di Chiavenna.

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

**1-ter. 2.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versò lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.

**1-ter. 1.** Landi Di Chiavenna.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I termini di durata dei permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono raddoppiati.

**1-quinquies. 1.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cosutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

**(A.C. 5369 – Sezione 2)****PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

Sul testo del provvedimento:

rilevato che la clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 2, comma 1, fa riferimento agli oneri complessivi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 7 dell'articolo 1, mentre sarebbe stato opportuno individuare puntualmente gli interventi suscettibili di determinare nuovi o maggiori spese e l'entità dei relativi oneri, tenendo conto delle modifiche apportate nel corso dell'esame in prima lettura al Senato;

considerato che il Governo ha comunque precisato che gli oneri a carico dello Stato relativi al patrocinio sono stati quantificati in misura pari a 18.584.800 euro, sulla base di 28.592 casi e di un costo medio unitario di 650 euro, ivi comprese le spese di interpretariato;

**PARERE FAVOREVOLE**

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.2, 1.3, 1.5, 1.17, 1.20, 1.22, 1.23, 1.49, 1.50, 1.52, 1-bis. 1, 1-bis. 2, 1-bis. 3, 1-bis. 4, 1-quinquies. 1, e sugli articoli aggiuntivi 1.02, 1.04, 1.05 e 1.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

**PARERE CONTRARIO**

sugli emendamenti 1.53 e 1.54 Sandi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ivi di idonea quantificazione e copertura;

**NULLA OSTA**

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

**(A.C. 5369 – Sezione 3)****ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSOINE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO****ART. 1.**

1. Il decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

**ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO****ARTICOLO 1.**

1. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, di seguito denominato: « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni », il comma 5-bis è sostituito dai seguenti:

« 5-bis. Nei casi previsti ai commi 4 e 5 il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera. Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio na-

zionale è sospeso fino alla decisione sulla convalida. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo e sentito l'interessato, se comparso. In attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all'articolo 14. Quando la convalida è concessa, il provvedimento di accompagnamento alla frontiera diventa esecutivo. Se la convalida non è concessa ovvero non è osservato il termine per la decisione, il provvedimento del questore perde ogni effetto. Avverso il decreto di convalida è proponibile ricorso per cassazione. Il relativo ricorso non sospende l'esecuzione dell'allontanamento dal territorio nazionale.

*5-ter.* Al fine di assicurare la tempestività del procedimento di convalida dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, ed all'articolo 14, comma 1, le questure forniscono al giudice di pace, nei limiti delle risorse disponibili, il supporto occorrente e la disponibilità di un locale idoneo ».

2. Al comma 8 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, nel primo e terzo periodo, le parole: « tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « giudice di pace ».

3. Al comma 1 dell'articolo 13-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « il tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « il giudice di pace ».

4. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « al tribunale in composizione monocratica » sono sostituite dalle seguenti: « al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida ».

5. Il comma 4 dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 4. L'udienza per la convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria di un difensore. Il giudice provvede alla convalida, con decreto motivato, entro le quarantotto ore successive, verificata l'osservanza dei termini, la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 13 e dal presente articolo, escluso il requisito della vicinanza del centro di trattamento di cui al comma 1, e sentito l'interessato, se comparso. Il provvedimento cessa di avere ogni effetto qualora non sia osservato il termine per la decisione. La convalida può essere disposta anche in occasione della convalida del decreto di accompagnamento alla frontiera, nonché in sede di esame del ricorso avverso il provvedimento di espulsione ».

6. Il comma 5-*quinquies* dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« 5-*quinquies*. Per i reati previsti ai commi 5-*ter* e 5-*quater* si procede con rito direttissimo. Il questore, per assicurare l'esecuzione dell'espulsione, dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per il reato previsto dal comma 5-*quater* è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto ».

7. All'articolo 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Nel numero delle 110 udienze non si computano quelle per i provvedimenti indicati al comma 3-*quater*, per ciascuna delle quali è dovuta una indennità di euro 20 »;

b) dopo il comma 3-*ter* è inserito il seguente:

« 3-*quater*. Per i provvedimenti di cui agli articoli 13, commi 5-*bis* e 8, e 14,

comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni, è corrisposta una indennità di euro 10 »;

c) al comma 4, dopo le parole: « di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter » sono inserite le seguenti: « , nonché 3-*quater*, ».

#### ARTICOLO 2.

*(Norma di copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, determinati nel limite massimo di euro 1.397.458 per l'anno 2004 e di euro 4.192.373 a decorrere dall'anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall'anno 2004, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 ed euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 1.155.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

#### **(A.C. 5369 – Sezione 4)**

#### MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

##### *All'articolo 1:*

*al comma 1, capoverso 5-bis, secondo periodo, le parole: « Il provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospeso » sono sostituite dalle seguenti: « L'esecuzione del provvedimento del questore di allontanamento dal territorio nazionale è sospesa »; al terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8, in quanto compatibili »; al quinto periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il termine di quarantotto ore entro il quale il giudice di pace deve provvedere alla convalida decorre dal momento della comunicazione del provvedimento alla cancelleria »;*

*dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:*

*« 2-bis. Rimane ferma la competenza del tribunale in composizione monocratica e del tribunale per i minorenni ai sensi del comma 6 dell'articolo 30 e del comma 3 dell'articolo 31 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni. In pendenza di un giudizio riguardante le materie sopra citate, i provvedimenti di convalida di cui agli articoli 13 e 14 dello stesso decreto legislativo e l'esame dei relativi ricorsi sono di competenza del tribunale in composizione monocratica.*

2-ter. All'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 13, le parole: "con l'arresto da sei mesi ad un anno" sono sostituite dalle seguenti: "con la reclusione da uno a quattro anni";

b) al comma 13-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 13 ed espulso, abbia fatto reingresso sul territorio nazionale si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni";

c) il comma 13-ter è sostituito dal seguente:

"13-ter. Per i reati previsti dai commi 13 e 13-bis è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo" »;

al comma 5, capoverso 4, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « tempestivamente avvertito. L'interessato è anch'esso tempestivamente informato e condotto nel luogo in cui il giudice tiene l'udienza »; dopo il primo periodo, è inserito il seguente: « Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui al sesto e al settimo periodo del comma 8 dell'articolo 13 »; al secondo periodo, le parole: « del centro di trattenimento di cui al comma 1 » sono sostituite dalle seguenti: « del centro di permanenza temporanea ed assistenza di cui al comma 1 »;

dopo il comma 5, è inserito il seguente:

« 5-bis. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 5-ter e 5-quater sono sostituiti dai seguenti:

"5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo si trattiene nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro

anni se l'espulsione è stata disposta per ingresso illegale sul territorio nazionale ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettere a) e c), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto in assenza di cause di forza maggiore, ovvero per essere stato il permesso revocato o annullato. Si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno se l'espulsione è stata disposta perché il permesso di soggiorno è scaduto da più di sessanta giorni e non ne è stato richiesto il rinnovo. In ogni caso si procede all'adozione di un nuovo provvedimento di espulsione con accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica.

5-quater. Lo straniero già espulso ai sensi del comma 5-ter, primo periodo, che viene trovato, in violazione delle norme del presente testo unico, nel territorio dello Stato è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se l'ipotesi riguarda lo straniero espulso ai sensi del comma 5-ter, secondo periodo, la pena è la reclusione da uno a quattro anni" »;

il comma 6 è sostituito dal seguente:

« 6. Il comma 5-quinquies dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"5-quinquies. Per i reati previsti ai commi 5-ter e 5-quater si procede con rito direttissimo. Al fine di assicurare l'esecuzione dell'espulsione, il questore dispone i provvedimenti di cui al comma 1. Per i reati previsti dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto" »;

dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Al comma 5 dell'articolo 39 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: "ai corsi universitari", sono inserite le seguenti: "e alle scuole di specializzazione delle università".

6-ter. Il comma 2 dell'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

“2. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis. In attesa delle revisioni delle dotazioni organiche delle sedi del giudice di pace, le ammissioni al tirocinio e le nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 4-bis, anche in corso di definizione, sono sospese fino alla definizione delle nuove dotazioni organiche ed ai conseguenti trasferimenti dei giudici di pace in servizio che dovranno effettuarsi con carattere di priorità non oltre sei mesi dalla comunicazione dei posti vacanti nelle nuove dotazioni” »;

al comma 7, lettera b), capoverso 3-quadro, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo »;

dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

« 7-bis. All'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: “e degli uffici consolari” sono sostituite dalle seguenti: “, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero”.

7-ter. Al fine di far fronte alle maggiori nuove esigenze di potenziamento della sicurezza attiva e passiva del Ministero degli affari esteri, il fondo di cui all'articolo 3, comma 159, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è integrato, per l'anno 2004, di ulteriori 3,9 milioni di euro »;

è premessa la seguente rubrica: « (Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350) ».

Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

« ART. 1-bis. — (Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina). — 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 5, è inserito il seguente:

“5-bis. Il Ministero dell'interno, nell'ambito degli interventi di sostegno alle politiche preventive di contrasto all'immigrazione clandestina dei Paesi di accertata provenienza, contribuisce, per gli anni 2004 e 2005, alla realizzazione, nel territorio dei Paesi interessati, di strutture, utili ai fini del contrasto di flussi irregolari di popolazione migratoria verso il territorio italiano”.

ART. 1-ter. — (Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228). — 1. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: “fino a tre anni” sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni”;

b) al comma 3, le parole: “da quattro a dodici anni” sono sostituite dalle seguenti: “da quattro a quindici anni” e il secondo periodo è soppresso;

c) al comma 3-bis, alinea, le parole: “al comma 3” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 1 e 3” e, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

“c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti”;

d) al comma 3-ter, le parole: “si applica la pena della reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 25.000 euro per ogni persona” sono sostituite dalle seguenti: “la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona”;

e) dopo il comma 3-*sexies*, è inserito il seguente:

“3-*septies*. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal comma 3, si applicano le disposizioni dell’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, e successive modificazioni. L’esecuzione delle operazioni è disposta d’intesa con la Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia delle frontiere”.

2. All’articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. In relazione ai procedimenti per i delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, nonché dall’articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, si applicano le disposizioni dell’articolo 4, commi 1, 2, 5, 6 e 7, del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438. Le operazioni indicate nei commi 1 e 2 del medesimo articolo 4 sono effettuate dagli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, appartenenti alle strutture specializzate o alla Direzione investigativa antimafia, nei limiti delle loro competenze”.

ART. 1-*quater*. — (Disposizioni in materia di rinnovo dei permessi di soggiorno). — 1. Al comma 5 dell’articolo 33 della legge 30 luglio 2002, n. 189, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

2. Al comma 5 dell’articolo 1 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2002, n. 222, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, salvo quanto previsto dall’articolo 5, commi 5 e 9, e dall’articolo 6, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni”.

ART. 1-*quinquies*. — (Modifiche all’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3). — 1. All’articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

“4-*bis*. Nell’ambito delle direttive impartite dal Ministro dell’interno per la semplificazione delle procedure amministrative e per la riduzione degli oneri amministrativi negli uffici di pubblica sicurezza, il Ministero dell’interno può altresì stipulare, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, convenzioni con concessionari di pubblici servizi o altri soggetti non pubblici per la raccolta e l’inoltro agli uffici dell’Amministrazione dell’interno delle domande, dichiarazioni o atti dei privati indirizzati ai medesimi uffici nonché per lo svolgimento di altre operazioni preliminari all’adozione dei provvedimenti richiesti e per l’eventuale inoltro, ai privati interessati, dei provvedimenti o atti conseguentemente rilasciati. Con decreto del Ministro dell’interno, si determina l’importo dell’onere a carico dell’interessato al rilascio dei provvedimenti richiesti.

4-*ter*. Per le finalità di cui al comma 4-*bis*, gli incaricati del pubblico servizio, addetti alle procedure definite dalle convenzioni, possono essere autorizzati a procedere all’identificazione degli interessati, con l’osservanza delle disposizioni di legge o di regolamento in vigore per gli addetti alla ricezione delle domande, dichiarazioni o atti destinati alle pubbliche amministrazioni” ».

All’articolo 2:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 1, commi da 1 a 7, valutati in euro 7.597.458 per l’anno 2004 e in euro 22.792.373 a decorrere dall’anno 2005, si provvede:

a) quanto ad euro 577.737 a decorrere dall’anno 2004, mediante riduzione

dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

b) quanto ad euro 819.721 per l'anno 2004 e ad euro 2.459.163 a decorrere dall'anno 2005, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 151, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto ad euro 6.200.000 per l'anno 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, e quanto ad euro 19.755.473 a decorrere dall'anno 2005, mediante utilizzo delle proiezioni dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto ad euro 18.600.000, l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto ad euro 1.155.473, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri »;

*dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:*

« 1-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui all'articolo 1, commi da 1 a 7, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, ovvero delle misure correttive da assumere, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), della medesima legge. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure

di cui al primo periodo, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.

1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 7-ter, pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

1-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1-bis, nel limite massimo di 6.400.000 euro per l'anno 2004 e di 7.400.000 euro per l'anno 2005 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 80, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ».

*All'articolo 3, è premessa la seguente rubrica: « (Entrata in vigore) ».*

#### (A.C. 5369 – Sezione 5)

#### PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

##### ART. 1.

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché alla legge 21 novembre 1991, n. 374, e alla legge 24 dicembre 2003, n. 350).*

*All'articolo 1, premettere il seguente:*

ART. 01. – 1. Dopo l'articolo 3 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 3-bis. – 1. In aggiunta a quanto previsto dal decreto di programmazione annuale sul limite di quote massime di stra-

nieri da ammettere nel territorio dello Stato di cui all'articolo 3, comma 4, i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea, entrati regolarmente nel territorio dello Stato secondo le modalità previste dall'articolo 4, in caso di stipula di un regolare contratto di lavoro subordinato, hanno la possibilità di convertire l'originario permesso di soggiorno, rilasciato per i motivi previsti dal presente testo unico o dal regolamento di attuazione, ovvero altro documento di ingresso regolare, in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di cui all'articolo 5, comma 3-bis, e di stipulare il relativo contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis.

2. La conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1, si richiede tramite la presentazione, da parte del datore di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, della documentazione prevista dall'articolo 22, comma 2. L'attestazione della presentazione della suddetta documentazione costituisce titolo per ottenere un permesso provvisorio per l'avvio del rapporto di lavoro, in attesa del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro.

3. Lo sportello unico per l'immigrazione, sentito il questore, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 2, il nulla osta sulla conversione del permesso di soggiorno originario in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, della durata prevista dall'articolo 5, comma 3.

4. Qualora il lavoratore che ha ottenuto la conversione del permesso di soggiorno di cui al comma 1 perda il posto di lavoro, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22, comma 11.

**01. 01.** Bellillo, Boato, Leoni, Bressa, Sinisi, Mascia, Coluccini, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimerlo.*

**1. 16.** Bellillo, Boato, Sinisi, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3-bis, alla lettera b) le parole: « un anno » sono sostituite dalle seguenti: « due anni » e alla lettera c) le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

b) al comma 3-quater, secondo periodo, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni »;

c) al comma 3-sexies, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni ».

**1. 42.** Boato, Bellillo, Leoni, Bressa, Sinisi, Amici, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 3-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Allo straniero che dimostri di essere venuto in Italia per prestare lavoro stagionale deve essere rilasciato, a richiesta del datore di lavoro italiano o straniero regolarmente soggiornante in Italia, un permesso pluriennale, a tale titolo, fino a tre annualità ».

**1. 41.** Bellillo, Leoni, Boato, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In attesa del rinnovo del permesso di soggiorno scaduto si intendono prorogati gli effetti del precedente permesso di sog-

giorno, purché non sussistano gli elementi ostativi al rinnovo di cui alla presente legge ».

**1. 1.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, premettere il seguente:*

01. Al comma 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Dal momento della presentazione della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno e fino al momento del rilascio del permesso di soggiorno rinnovato sono prorogati gli effetti e l'efficacia del permesso di soggiorno in scadenza o scaduto ».

**1. 40.** Amici, Sinisi, Montecchi, Bressa, Leoni, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1 è pre-messo il seguente comma:

« 01. Lo straniero che entra nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Qualora sussistano le condizioni di cui all'articolo 284 del codice di procedura penale, l'autorità giudiziaria dispone che lo straniero in attesa di giudizio sia trattenuto in idoneo luogo di custodia, ivi compresi i centri di permanenza temporanea e di assistenza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano allo straniero che dimo-stri di avere i requisiti per il riconosci-

mento dello *status* di rifugiato politico o quelli per l'accesso alle misure di protezione sociale o temporanea. »

02. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, la lettera *a)* è soppressa.

03. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-*ter*, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni. »;

*b)* al comma 3 le parole da: « ovvero i delitti previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

04. All'articolo 384 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole: « e gli esplosivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-*ter*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni ».

**1. 2.** Landi di Chiavenna.

*Al comma 1, premettere i seguenti:*

01. All'articolo 13 del decreto legislativo n. 286 del 1998, al comma 1, è premesso il seguente:

« 01. Lo straniero che, interrogato sull'identità, sullo stato o su altre qualità personali, rifiuta le indicazioni o le fornisce false a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle funzioni o del servizio, al fine di impedire il suo allontanamento dal territorio nazionale italiano, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Nei casi previsti dal presente comma, si procede al fermo della persona ai sensi dell'articolo 384 del codice di procedura penale e si procede con rito direttissimo. Con la sentenza di condanna il giudice ordina l'espulsione del condannato dal territorio dello Stato, ai sensi dell'articolo 16 del presente testo unico. Durante il tempo necessario ad accertare le esatte generalità del reo, questi è trattenuto presso il più vicino centro di permanenza temporanea e di assistenza. »

02. All'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. Il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per i reati di cui all'articolo 12, comma 01, del presente testo unico, per il reato di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del presente testo unico, per un reato non colposo o nell'applicare la pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nei confronti dello straniero che si trovi in taluna delle situazioni indicate nell'articolo 13, comma 2, sempre che per il reato sia prevista una pena edittale non superiore a quattro anni e non ricorrano le condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'articolo 163 del codice penale né le cause ostative indicate nell'articolo 14, comma 1, del presente testo unico, può

sostituire la medesima pena con la misura dell'espulsione per un periodo non inferiore a dieci anni »;

b) al comma 3 le parole da: « ovvero i delitti previsti » fino alla fine del comma sono soppresse.

03. All'articolo 384 del codice di procedura penale, comma 1, dopo le parole « e gli esplosivi » sono aggiunte le seguenti: « ovvero dei delitti di cui agli articoli 12, commi 01 e 02, e 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni ».

**1. 3.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 1.*

**1. 55.** Sinisi, Boato, Bressa, Leoni, Amici, Montecchi, Coluccini, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, dopo la parola: questore aggiungere le seguenti: , con atto scritto e motivato,*

**1. 24.** Bressa, Boato, Bellillo, Sinisi, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: , e comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: il provvedimento con il quale è disposto l'accompagnamento alla frontiera al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale ne richiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione all'accompagnamento.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 19.** Sinisi.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole da: e, comunque fino a: competente il con le seguenti: al pubblico ministero presso il tribunale ordinario territorialmente competente il quale, entro quarantotto ore, richiede al giudice per le indagini preliminari la convalida del.*

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il capoverso 5-ter.*

**1. 18.** Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Montecchi, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica;*

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

**\* 1. 21.** Coluccini, Sinisi, Leoni, Bressa, Boato, Montecchi, Amici, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, primo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo capoverso, ultimo periodo, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica;*

*al capoverso 5-ter, sostituire le parole: giudice di pace con le seguenti: tribunale in composizione monocratica.*

**\* 1. 6.** Mascia, Pisapia.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di un interprete di una lingua conosciuta dallo straniero ovvero, ove non sia possibile, di lingua francese, inglese, spagnola o araba nominato dal giudice.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso 5-bis, terzo periodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

*a)* le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

*b)* l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

**1. 22.** Bressa, Bellillo, Sinisi, Boato, Leoni, Amici, Coluccini, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, dopo le parole: Il giudice aggiungere le seguenti: , nominato un interprete, se necessario,.*

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinquies.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-bis, sesto pe-

riodo, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento:

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

- 1. 23.** Boato, Leoni, Bellillo, Sinisi, Bressa, Mascia, Coluccini, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sesto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

- 1. 7.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere l'undicesimo periodo.*

- 1. 8.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo e l'ottavo periodo.*

- 1. 9.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere il settimo periodo.*

- 1. 25.** Amici, Bressa, Boato, Leoni, Coluccini, Sinisi, Mascia, Montecchi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sopprimere l'undicesimo e il dodicesimo periodo.*

- 1. 20.** Leoni, Boato, Mascia, Bressa, Bellillo, Sinisi, Coluccini, Amici, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso 5-ter.*

- 1. 26.** Leoni, Boato, Mascia, Coluccini, Bellillo, Bressa, Amici, Sinisi, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, dopo il capoverso 5-ter, aggiungere il seguente:*

*5-quater.* Le disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano anche nei casi in cui l'allontanamento dal territorio dello Stato riguarda uno straniero per il quale non sia stato possibile eseguire con immediatezza il respingimento.

*Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 1-quater, aggiungere il seguente:*

*1-quinques.* Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 5-quater, determinati nel limite massimo di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) le aliquote di base di cui all'articolo della legge 7 marzo 1985, n. 76, per il calcolo, dell'imposta sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio, sono uniformemente incrementate del 2 per cento;

b) l'articolo 13 e l'articolo 14, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

- 1. 17.** Bellillo, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Amici, Coluccini, Boato, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2.*

- 1. 27.** Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bellillo, Coluccini, Sinisi, Montecchi, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 2-ter.*

- 1. 28.** Sinisi, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Boato, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera a).*

- 1. 11.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera b).*

- 1. 12.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, sopprimere la lettera c).*

- 1. 13.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 2-ter, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

*c-bis)* qualora lo straniero interessato al provvedimento di espulsione dimostri di essere nato in Italia con una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni, il provvedimento è annullato ed è rilasciato il permesso di soggiorno. Tale permesso ha validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, al sistema scolastico e universitario, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e l'esercizio di attività lavorative; ove ne ricorrano gli estremi, può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi della normativa vigente.

- 1. 52.** Battaglia, Amici.

*Sopprimere il comma 3.*

- 1. 29.** Mascia, Leoni, Boato, Montecchi, Bressa, Amici, Sinisi, Coluccini, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*3-bis.* All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« *2-bis.* Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, il Governo individua in ciascuna Regione una struttura territoriale idonea sotto il profilo della capienza, dell'ubicazione e della sicurezza da destinare a Centro regionale di permanenza temporanea. Ai fini dell'accertamento di conformità previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, le opere di edilizia previste dal presente comma sono equiparate alle opere destinate alla difesa militare ».

- 1. 5.** Landi di Chiavenna.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 30.** Bellillo, Leoni, Bressa, Coluccini, Amici, Mascia, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sopprimere le parole da: escluso il requisito fino alla fine del periodo.*

- 1. 31.** Amici, Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Montecchi, Bellillo, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5, capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: se comparso con le seguenti: se non ha espressamente rinunciato a comparire.*

- 1. 14.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Sopprimere il comma 5-bis.*

- 1. 15.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-ter.*

- 1. 32.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, capoverso 5-ter, secondo periodo, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

- 1. 33.** Montecchi, Boato, Sinisi, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, sopprimere il capoverso 5-quater.*

- 1. 35.** Bellillo, Boato, Leoni, Mascia, Amici, Bressa, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 5-bis, sostituire il capoverso 5-quater con il seguente:*

« 5-quater. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno senza che intervenga il provvedimento della pubblica amministrazione, lo stesso si intende rinnovato ».

- 1. 34.** Sinisi, Leoni, Boato, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 6.*

- 1. 36.** Boato, Sinisi, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Montecchi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 6, capoverso 5-quinquies, terzo periodo, sostituire le parole: dai commi 5-ter, primo periodo, e 5-quater con le seguenti: dal comma 5-ter, primo periodo,*

- 1. 37.** Sinisi, Leoni, Montecchi, Amici, Coluccini, Bressa, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 286 del 1998, dopo le parole: « i documenti inerenti al soggiorno di cui all'articolo 5, comma 8, » sono aggiunte le seguenti: « o le ricevute relative alla richiesta di rinnovo dei medesimi documenti ».

- 1. 44.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Dopo l'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 18-bis. (Permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio). — 1. Quando non è possibile eseguire l'espulsione mediante accompagnamento alla frontiera perché in seguito ad accertamenti in ordine all'identità o nazionalità dello straniero non risulta esserci alcun Paese di origine o di provenienza dello stesso, e qualora lo straniero non abbia subito sentenze penali di condanna e non abbia procedimenti penali in corso, il questore, anche su proposta del procuratore della Repubblica, o con il parere favorevole della stessa autorità, rilascia uno speciale permesso di soggiorno per consentire allo straniero di rimanere sul territorio nazionale.

2. Il permesso di soggiorno in attesa di rimpatrio, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può

essere rinnovato di sei mesi in sei mesi per il periodo occorrente al rimpatrio dello straniero. Esso è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalate dal procuratore della Repubblica o, per quanto di competenza, dal servizio sociale dell'ente locale, o comunque accertate dal questore, ovvero quando vengono meno le altre condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

3. Per il periodo occorrente al rimpatrio, lo straniero in possesso del permesso di soggiorno di cui al comma 1, è autorizzato a stipulare un contratto di lavoro ».

**1. 50.** Bressa, Leoni, Montecchi, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Mascia, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, il terzo e il quarto periodo sono soppressi;

b) all'articolo 24, comma 1, il secondo periodo è soppresso.

**1. 43.** Leoni, Boato, Sinisi, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Amici, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 22, comma 11, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, le parole: « sei mesi » sono sostituite dalle seguenti: « un anno ».

**1. 45.** Boato, Amici, Bressa, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

6.1. All'articolo 26 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 7-bis è aggiunto il seguente:

« 7-ter. Salvo quanto disposto dalla legge penale, il lavoratore extracomunitario titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo che produca, commerci e/o distribuisca prodotti contraffatti subisce la revoca del permesso di soggiorno con conseguente applicazione del provvedimento di espulsione amministrativa di cui all'articolo 13 ».

6.2. All'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

« d) ha subito la revoca del permesso di soggiorno in base al comma 7-ter dell'articolo 26 del presente testo unico ».

**1. 4.** Landi di Chiavenna.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 27, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: « per lavoro subordinato, » sono aggiunte le seguenti: « e parasubordinato ».

**1. 46.** Bellillo, Leoni, Bressa, Montecchi, Mascia, Boato, Amici, Sinisi, Coluccini, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) stranieri che svolgano uno o più rapporti di lavoro domestico ovvero rapporti di assistenza domiciliare a persone non autosufficienti, sulla base di uno o più contratti di lavoro, aventi una durata di

almeno dodici mesi ciascuno, rinnovabili alla scadenza, e per almeno ventiquattro ore settimanali complessive, i quali complessivamente assicurino al lavoratore, in misura non inferiore a quella stabilita dal contratto collettivo di lavoro applicabile, un alloggio adeguato e il trattamento retributivo, previdenziale e assicurativo obbligatorio; »

- 1. 47.** Leoni, Sinisi, Amici, Mascia, Montecchi, Bressa, Coluccini, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 27, comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

« e-bis) lavoratori che dimostrino di essere venuti in Italia per prestare lavoro stagionale;

b) all'articolo 3, comma 4, al primo e al terzo periodo le parole: »anche per esigenze di carattere stagionale« sono soppresse.

- 1. 48.** Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sinisi, Bellillo, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« e) ai discendenti di emigranti italiani in attesa del riconoscimento della cittadinanza. »

- 1. 53.** Sandi, Amici, Leoni, Coluccini, Montecchi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 30, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Il permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito del lavoratore o per coloro in attesa del riconoscimento della cittadinanza perché discendenti di emigranti italiani consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo. »

- 1. 54.** Sandi, Amici, Leoni, Coluccini, Montecchi.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, i commi 1-ter e 1-quater sono abrogati.

- 1. 51.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Coluccini, Bressa, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

6.1. All'articolo 32 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« 1-quinquies. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato ed autonomo, al compimento della maggiore età, allo straniero nato in Italia, che dimostri una permanenza continuativa nel territorio nazionale negli ultimi dieci anni. Tale permesso ha una validità di sei mesi, è rinnovabile, consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio nonché all'iscrizione nelle liste di collocamento e alla prestazione di attività lavorative e può essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di studio o di lavoro ai sensi degli articoli 5 e seguenti del presente testo unico e degli articoli 9 e

seguenti del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ».

**1. 49.** Bellillo, Leoni, Amici, Bressa, Coluccini, Montecchi, Sinisi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Sopprimere il comma 7.*

**1. 38.** Leoni, Boato, Sinisi, Amici, Bressa, Coluccini, Bellillo, Montecchi, Mascia, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. All'articolo 24 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le parole: « e di apprendistato »;

b) al comma 1, dopo le parole « a carattere stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

c) al comma 3, dopo le parole: « al lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « il lavoratore stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o l'apprendista » e dopo le parole « di lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti « o di apprendistato »;

e) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o per apprendistato »;

f) al comma 5, dopo le parole: « di lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato »;

g) al comma 6, dopo le parole: « per lavori di carattere stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato » e

dopo le parole: « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o di apprendistato ».

2. All'articolo 25 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, al comma 1, dopo le parole « per lavoro stagionale » sono aggiunte le seguenti: « o per apprendistato ».

**1. 01.** Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 27 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 27-bis. (Istituzione dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari). — 1. Salva l'applicazione delle disposizioni che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'anagrafe dei rapporti di conto e di deposito di cui all'articolo 20, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito l'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari (A.T.E.).

2. I compiti e le modalità operative di tale ufficio sono disciplinati con apposito regolamento da emanarsi, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su iniziativa del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno.

3. Il regolamento di attuazione, previsto dal comma 2, recepisce gli scopi e le finalità istitutivi dell'Ufficio dell'anagrafe tributaria dei cittadini extracomunitari, così come disciplinati dagli articoli successivi.

4. L'A.T.E. (Anagrafe tributaria cittadini extracomunitari) assolve alla finalità di:

a) verificare la regolare predisposizione delle dichiarazioni annuali dei redditi percepiti dai cittadini extracomunitari dimoranti in Italia;

b) accertare e verificare la regolarità sotto l'aspetto delle leggi fiscali e valutarie, delle rimesse di valuta effettuate dai cittadini extracomunitari verso paesi non appartenenti all'Unione europea.

5. Al fine di attuare le proprie finalità di scopo, l'A.T.E. effettua riscontri incrociando i dati relativi ai cittadini extracomunitari desumibili da:

- a) permesso di soggiorno;
- b) contratto di lavoro;
- c) conti correnti e libretti di risparmio bancari e postali;
- d) partite IVA;
- e) posizione INPS/INAIL;
- f) dichiarazioni dei redditi;
- g) iscrizione ad albi;
- h) ogni fonte di informazione a cui l'A.T.E. ha diritto di accedere in conformità alle e nei limiti delle leggi in vigore applicabili.

6. L'esito degli accertamenti di cui ai precedenti commi è comunicato agli organi competenti per l'applicazione dei provvedimenti sanzionatori conseguenti.

7. I cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno di durata non inferiore a sei mesi sono iscritti d'ufficio all'A.T.E. contestualmente al rilascio del permesso di soggiorno.

8. Entro il termine di novanta giorni dal rilascio del permesso di soggiorno il cittadino extracomunitario deve indicare all'A.T.E. un proprio conto corrente bancario o postale o valutario che lo stesso deve utilizzare per ogni forma di movimento di danaro verso l'estero.

9. Chiunque rimette somme di denaro all'estero in violazione delle vigenti disposizioni valutarie e fiscali nonché della legge di conversione del presente decreto, è punito con la confisca dell'intera somma rimessa oltre ad una sanzione amministrativa pari a cinque volte la somma

illegalmente inviata all'estero e nei casi più gravi o di reiterazione della infrazione è revocato il permesso di soggiorno.

#### 1. 02. Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 42 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente:

« ART. 42-bis. (*Misure di integrazione economica*) — 1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentite le regioni e gli enti locali interessati, nonché le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), le maggiori organizzazioni non governative che si occupano di immigrazione e le fondazioni bancarie italiane, promuove ogni opportuna attività economica organizzata da soggetti giuridici pubblici e/o privati, anche in forma di consorzio cooperativo, di associazione in partecipazione e di *joint-venture*, finalizzata all'impiego di manodopera nazionale ed extracomunitaria sul territorio nazionale.

2. Con riferimento a quanto disposto dal comma 1, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fissa le misure di sostegno per:

- a) politiche di incentivazione fiscale e contributiva;
- b) politiche per la mobilità e la flessibilità del lavoro;
- c) politiche per la redistribuzione quantitativa e qualitativa sul territorio nazionale della forza lavoro extracomunitaria;
- d) politiche per lo sviluppo di iniziative economiche tra cittadini italiani e cittadini extracomunitari nei Paesi di provenienza di questi ultimi.

3. In particolare, le politiche di cui al comma 2 sono prevalentemente orientate allo sviluppo di iniziative nei seguenti ambiti:

a) consorzi e cooperative per la qualificazione e riqualificazione del territorio urbano e demaniale;

b) consorzi e cooperative per l'assistenza sociale, sanitaria, culturale e didattica ai minori ed agli anziani;

c) consorzi e cooperative per l'attività di sviluppo turistico da e per i Paesi degli emigranti, per il commercio di importazione e di esportazione da e per i Paesi degli emigranti, per l'insediamento di attività produttive e commerciali nei Paesi degli emigranti;

d) consorzi e cooperative per la promozione di attività rieducative, per lo sport, per il tempo libero e per la tutela del patrimonio artistico ed ambientale nazionale e dei Paesi degli emigranti;

e) consorzi e cooperative per l'attività di edilizia residenziale.

4. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per il commercio con l'estero, promuove la conclusione di accordi con i Paesi dell'Unione europea, e con gli organismi dell'Unione europea, volti a favorire la realizzazione delle iniziative di cui al presente articolo a livello di cooperazione internazionale.

**1. 03.** Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 45-bis. (*Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione ed il rientro volontario ed assistito*). — 1. È istituito, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro

per l'immigrazione di cui al successivo articolo 46-bis, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministero degli affari esteri, il Fondo di garanzia per l'integrazione e la cooperazione. Tale fondo è istituito mediante apposito regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Il Fondo ha come scopo quello di promuovere e realizzare, sia in Italia che nei Paesi di origine, progetti volti a promuovere il processo di integrazione sul suolo nazionale dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, nonché progetti di sviluppo e cooperazione nei Paesi di loro provenienza.

3. Le aree di attività del Fondo comprendono:

a) edilizia popolare: onde garantire ai cittadini italiani ed extracomunitari alloggi conformi alle vigenti normative sanitarie e di pubblica sicurezza;

b) progetti di formazione e qualificazione professionale: onde favorire l'inserimento dei cittadini italiani ed extracomunitari nel tessuto socioeconomico nazionale;

c) progetti di prevenzione ed educazione sanitaria;

d) progetti di apprendimento della lingua e della cultura nazionale;

e) progetti di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, sanitario professionale, infrastrutturale di edilizia e riqualificazione del territorio, da realizzarsi nei paesi di origine dei cittadini extracomunitari;

f) progetti per il rientro volontario ed assistito di cittadini extracomunitari presenti sul territorio nazionale.

4. Il regolamento di cui al comma 1 indica dettagliatamente le condizioni e i requisiti necessari per beneficiare delle agevolazioni che verranno previste dal Fondo.

5. La dotazione del Fondo viene stabilita annualmente con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri e viene garantita dal gettito fiscale acquisito attraverso la tassazione di legge dei conti correnti di cui al successivo comma 6 nonché dal capitale raccolto in forza della sottoscrizione di tali conti correnti.

6. Allo scopo di coinvolgere nella realizzazione degli obiettivi del Fondo, attraverso il finanziamento dello stesso, la comunità dei cittadini extracomunitari titolari di un permesso di soggiorno, le organizzazioni di volontariato, le organizzazioni non governative, le istituzioni, gli enti pubblici e privati, le fondazioni *no profit*, i cittadini italiani e i residenti in Italia in genere, il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con primari istituti di credito italiani apposite convenzioni in base alle quali queste ultime si obbligano ad incentivare la propria clientela ad avvalersi di due forme particolari di conti correnti, denominati rispettivamente «conto corrente integrazione» e «conto corrente cooperazione».

7. Le somme depositate su ciascuno di tali conti correnti sono vincolate, per il periodo di tempo indicato nei commi successivi, e sono utilizzate per finanziare gli obiettivi di integrazione e cooperazione del Fondo. A fronte di tale vincolo, i correntisti beneficiano di un tasso di interesse annuo pari al tasso di remunerazione medio dei buoni ordinari del tesoro semestrali, maggiorato sino ad un massimo dell'1 per cento in più in valore assoluto.

8. Qualora il correntista sia un cittadino italiano o comunitario, o soggetto giuridico italiano o comunitario, il vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente ha durata di tre anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

9. Qualora il correntista sia un cittadino extracomunitario o soggetto giuridico extracomunitario, il predetto vincolo della somma progressivamente depositata in conto corrente cessa al verificarsi del primo, in ordine temporale, dei seguenti eventi:

a) il ritorno al Paese d'origine o comunque l'emigrazione in altro Stato;

b) il decorso di un periodo di sei anni, decorrente dall'apertura del conto corrente.

10. Qualora, prima del verificarsi di uno dei due eventi di cui al comma 9, il cittadino extracomunitario ottenga la cittadinanza italiana, potrà avvalersi dello svincolo triennale previsto per i cittadini italiani. In ogni caso, a fronte del versamento nel conto vincolato di cui al presente articolo di un importo non inferiore complessivamente a 20.000 euro, il cittadino italiano e/o extracomunitario ha in pari quota diritto di prelazione per l'acquisto degli alloggi di edilizia popolare che vengono costruiti con i finanziamenti del Fondo. Tale diritto è esercitato in conformità con le diverse disposizioni di legge e regolamentari che disciplinano l'assegnazione in proprietà, o in locazione, delle case popolari.

11. Gli interessi su base trimestrale possono essere liberamente prelevati dal correntista.

12. Gli interessi sui depositi in conto corrente di cui al presente articolo sono soggetti alla medesima tassazione applicata agli interessi applicati sui titoli di Stato.

13. A fronte della concessione ai correntisti da parte degli istituti di credito convenzionati del tasso di interessi maggiorato di cui al comma 7, il Ministero dell'economia e delle finanze corrisponde agli istituti di credito la differenza tra tale tasso di interessi e il tasso medio normalmente praticato per depositi in conto corrente di durata annuale.

14. La maggiorazione del tasso di interesse di cui ai commi 7 e 13 è a valere sui capitoli di spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, che determina ogni anno, con proprio provvedimento, l'ammontare massimo dell'impegno di spesa finalizzato a finanziare tale maggiorazione ed i criteri per calcolare la quota parte degli interessi che è in carico allo Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio provvedimento, determina altresì annualmente il limite massimo del costo fiscale relativo alla tassazione agevolata di cui al comma 12.

15. Durante i sei mesi successivi all'acensione di ciascun conto corrente « integrazione » e « cooperazione », le banche utilizzano le somme depositate su detti conti. Allo scadere dei sei mesi, le banche trasferiscono tali somme al Ministero dell'economia e delle finanze che, a sua volta, le mette a disposizione del Fondo con apposito provvedimento. Il Ministero dell'economia e delle finanze riconosce alle banche un interesse sulle somme ricevute pari a quello di cui al comma 7.

**1. 04.** Landi di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente:

« ART. 46-bis. (Ministro dell'immigrazione). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato, presso la Presidenza del Consiglio, il Ministro dell'immigrazione.

2. Il Ministro dell'immigrazione coordina le politiche in materia di immigrazione e di integrazione degli stranieri, di concerto con i Ministri competenti. In particolare, il Ministro dell'immigrazione promuove e coordina la piena attuazione delle misure contro l'immigrazione clandestina, delle misure per la determinazione e la gestione dei flussi di ingresso, e delle misure per l'integrazione degli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia.

3. Ai fini di cui al comma 2, il Ministro dell'immigrazione promuove altresì iniziative di coordinamento politico ed operativo con le omologhe istituzioni dei Paesi dell'Unione europea e con gli organismi dell'Unione europea. »

**1. 06.** Landi Di Chiavenna.

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

ART. 1.1. — 1. Allo scopo di accelerare le procedure per il reclutamento del per-

sonale da impiegare in compiti di controllo del territorio e di prevenzione, di contrasto del terrorismo anche internazionale e di contrasto all'immigrazione clandestina, i concorsi per il reclutamento del personale dei gradi o qualifiche iniziali delle Forze di polizia presumibilmente occorrente per il ripianamento delle vacanze nel triennio 2004-2006, possono essere banditi, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ferme restando le altre disposizioni vigenti in materia di assunzioni.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato da effettuarsi negli anni 2004-2006 possono essere banditi utilizzando, per non oltre tremila unità, le vacanze esistenti negli altri ruoli nella stessa Forza di polizia.

3. Alla copertura dei posti di cui al comma 2 si provvede prioritariamente attraverso l'immissione in ruolo, con l'osservanza delle norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, di coloro che prestano o hanno prestato servizio di leva in qualità di ausiliario nella Polizia di Stato, e, per non oltre il 45 per cento dei posti complessivi, dei volontari di truppa delle Forze armate in servizio o in congedo vincitori o idonei ai concorsi per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti della stessa Polizia di Stato, sempre che gli stessi abbiano concluso o concludano il periodo di trattenimento o di ferma prefissata entro il primo semestre del 2006 ».

**1. 05.** Landi Di Chiavenna.

ART. 1-bis.

*(Misure di sostegno alle politiche di contrasto dell'immigrazione clandestina).*

*Sopprimerlo.*

**1-bis. 1.** Bressa, Amici, Boato, Leoni, Bellillo, Montecchi, Sinisi, Coluccini, Bressa, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da:* di strutture *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di progetti di sensibilizzazione per la salvaguardia dei diritti umani, l'accoglienza e la protezione umanitaria, anche di collaborazione di organizzazioni non governative.

**1-bis. 4.** Sinisi, Leoni, Bellillo, Boato, Amici, Mascia, Coluccini, Bressa, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da:* di strutture *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di progetti per la formazione e l'addestramento delle forze di Polizia deputate al contrasto dei flussi irregolari di migranti verso il territorio italiano.

**1-bis. 3.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole da:* di strutture *fino alla fine del capoverso con le seguenti:* di presidi di polizia attrezzati con le tecnologie necessarie, anche di comunicazione, utili per il rafforzamento dell'azione di contrasto di flussi migratori illegali verso il territorio italiano.

**1-bis. 2.** Sinisi, Amici, Boato, Leoni, Coluccini, Bressa, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

*Al comma 1, capoverso 5-bis, aggiungere, in fine, le parole:* sempre che abbiano sottoscritto le convenzioni internazionali in materia di diritti umani e si impegnino espressamente a rispettarli. Nell'accordo di cooperazione il Ministero dell'interno è tenuto a provvedere la possibilità di accesso alle strutture delle organizzazioni

internazionali per la tutela dei diritti umani e dei rappresentanti del Parlamento italiano».

**1-bis. 5.** Sinisi, Leoni, Boato, Bressa, Amici, Coluccini, Montecchi, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.

ART. 1-ter.

*(Modificazioni all'articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228).*

*Al comma 1, sopprimere lettera a).*

**1-ter. 2.** Mascia, Pisapia, Boato.

*Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Chi, consapevolmente, trae profitto dalla condizione in stato di schiavitù o coercizione fisica o morale in cui versò lo straniero anche minore, è punito con la reclusione da tre a sei anni e la multa da 5.164,57 a 15.493,71 euro.

**1-ter. 1.** Landi Di Chiavenna.

ART. 1-quinquies.

*(Modifiche all'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3).*

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. I termini di durata dei permessi di soggiorno previsti dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sono raddoppiati.

**1-quinquies. 1.** Sinisi, Boato, Leoni, Bressa, Amici, Bellillo, Coluccini, Mascia, Montecchi, Sgobio, Maura Cossutta, Pistone, Buemi, Bonito, Finocchiaro, Turco, Zanella.